ORDINE

Azione d'indennizzo

1904

LUIGI ORDINE

Azione d'indennizzo e di risarcimento di danni

PER GL' INFORTUNI SUL LAVORO

(Estratto dai fascicoli IX - X e XI del « **Contratto di Lavoro** »)

ROMA (Via Cavour 184)
l'Amm. della Riv. « **Il Contratto di Lavoro** »
904

All'illustre prof. Luigi Lucchini omaggio d'altissima stima e di devozione viva e profonda
Napoli, 12/2 '905 L. Ordine

LUIGI ORDINE

Azione d'indennizzo e di risarcimento di danni

PER GL' INFORTUNI SUL LAVORO

(Estratto dai fascicoli IX-X e XI del « **Contratto di Lavoro** »)

ROMA (Via Cavour 184)
presso l'Amm. della Riv. « **Il Contratto di Lavoro** »
1904

A MIO PADRE

PER VALORE DI SCIENZA

TRE VOLTE MIO SALVATORE

PER VIRTÙ D'AMORE DI ESEMPIO DI SACRIFIZIO

ANIMATORE E DUCE

IN TUTTE LE MIE FATICHE

AZIONE D' INDENNIZZO E DI RISARCIMENTO DI DANNI PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Sommario: 1. Indole della legge sugl' infortuni sul lavoro. — 2. Interpretazione. — 3. Scopo e miglioramento graduale della legge. — 4. Concetto di operaio. Lavoro fuori dell'abitazione. Limiti di età. — 5. Operai reclusi: inapplicabilità della legge speciale. — 6. Considerazioni derivanti dall' indole del lavoro dei reclusi, e dalla natura dell' indennità per infortunio. — 7. Argomento tratto dall'art. 8 del regolamento. — 8. Argomento dall' indole dei rapporti dello Stato nella funzione repressiva. -- 9. Azione d' indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. — 10. Azione di risarcimento di danni. Limiti. Preposti alla direzione o sorveglianza dei lavori. — 11. Discussioni parlamentari sulla limitazione di responsabilità dell' industriale. Colpa grave o lieve. — 12. Conchiusione che se ne può trarre. — 13. Interpretazione legislativa in occasione delle modifiche del 1903. Confutazione. — 14. Mancanza della denunzia e dell' inchiesta. Commercialità dell' azione per indennizzo dell' infortunio, dipendente dal contratto di assicurazione. — 15. Costruzioni edilizie. Proprietario. Limitazione di responsabilità in caso d' infortunio. — 16. Commercialità dell' azione per risarcimento di danni dipendenti dall' infortunio. Termine per appellare. — 17. Prescrizione di un anno. È d' indole commerciale. — 18. Essa non è *presuntiva*, ma *estintiva*. Decorre a norma dello art. 916 cod. di comm. — 19. Prescrizione da applicarsi per il risarcimento dei danni ai sensi dell' art. 32 della legge, o per mancanza di assicurazione. — 20. Titolo per l'azione di risarcimento: condanna penale: *dies a quo* per la prescrizione. — 21. L' amnistia non fa cessare la responsabilità civile. — 22. La condanna al risarcimento dei danni per infortunio può scontarsi con l' arresto personale Condizioni e limiti.

§ I.

Indole e interpretazione della legge.

1. — E' proprio strano, che di una legge come quella sugl' infortuni sul lavoro, che ha quotidiamente così larga applicazione, non si sia giunti sinora a trovare neppure il nome di battesimo. Intorno ad essa è sorto un largo sviluppo di rapporti giuridici, sono sorte riviste e pubblicazioni di pregio, e pure non è ancora fermato tra coloro che devono applicarla, se si tratti di una legge di favore o di eccezione, o di una legge penale, e in qual modo le sue disposizioni debbano essere applicate.

La quistione sull' indole della legge sarebbe assolutamente bizantina, se dalla stessa non dovesse dipendere la norma per l' interpretazione. Imperocchè, l'affermare che trattasi di un *jus singulare,* porta alla necessaria conseguenza di interpetrarne restrittivamente le disposizioni,

le quali andrebbero interpetrate normalmente, qualora una tale definizione non dovesse prevalere.

Eppure, mai come in questo caso torna opportuno il ricordo della *definitio periculosa*. Guardare la legge nella sua forma estrinseca, e dirla legge di eccezione, solo perchè è staccata dal corpo delle leggi generali, e dal codice civile in particolare, è, non solo errore, ma ingiustizia. Quando le leggi sono create per rapporti sociali nuovi, per la utilità e convenienza dei consociati, esse sono leggi, cioè norme imperative per i rapporti ch'esse regolano, e non eccezioni. Nella stessa legge possono essere stabilite eccezioni, e queste vanno interpretate restrittivamente; ma non può restringersi nei cancelli angusti dell' interpretazione restrittiva la norma sicura e larga di una legge nuova, solo perchè essa regola un rapporto nuovo o diverso da quelli regolati dal codice civile.

Si dice: *quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias*, e s' invoca a base di tale principio l'art. 4 della disposizioni preliminari al codice civile. Ma non basta enunciare semplicemente la massima, per correre difilato alle conseguenze: occorre vedere se realmente nel fatto vi sia quella *contrarietà* alla ragione del diritto, che forma la ragione informativa della disposizione eccezionale. Senza di questo esame la formola scolastica, di cui son piene le menti, recide la virtù e la forza di una legge nuova fin nelle sue radici, che si alimentano nella vita dei popoli e nell'evoluzione del diritto.

Due sentenze della Cassazione di Firenze, rese nello stesso giorno, ma con relatori diversi (1), posero a base del loro ragionamento, che lo scopo della legge sugl' infortuni è stato quello di venire in sollievo dell'operaio colpito dall' infortunio, senza riguardo o concorso di colpa da parte sua o dell' industriale.

E, correggendo le sentenze impugnate, giudicarono che « una legge di carattere eminentemente sociale, intesa a prevenire gl' infortuni che di frequente avvengono nell' esercizio di talune industrie, imprese o costruzioni, e alleviarne eventualmente le dolorose conseguenze, non consente un'ampia applicazione, quando nel tempo stesso impone all' industriale, all' imprenditore e all'esercente obblighi, al cui adempimento non possono sottrarsi, non ostante che l' infortunio si avveri senza il concorso del fatto proprio. »

Il ragionamento, come si vede, è giustissimo; ed ammette due cose: da una parte, l' indole sociale della legge e il favore per gli operai, dall'altra, gli obblighi per gli industriali. La conseguenza, la dico con tutto l'ossequio dovuto, mi parrebbe dovesse essere diversa, come

---

(1) Cass. Firenze, 18 gennaio 1904, Società assicur. ital. disgrazie accidentali e Società contro gl' infortuni c. Basso ed altri, est. *Melchiorre*; — e le stesse Società c. Società forze idrauliche del Veneto est. *Munari* (*Foro Ital.*, 1904, I, col. 286 e 289.)

corollario appunto delle premesse. Perchè dare il carattere di *jus singulare* ad un diritto, che si riconosce *sociale*? Applicare l'interpretazione restrittiva sol perchè la legge contempla casi di responsabilità di danni per l'industriale, non contemplati dal codice civile, significa guardare un sol lato della legge, quando l'altro è accertato come di favore per l'operaio.

Nè, d'altra parte, questo lato importa, in ogni caso, un aggravio all'industriale. Anzi, l'obbligo dell'assicurazione è per lui un vantaggio; in quanto egli viene a limitare la propria responsabilità ad una somma fissa, in base a tariffe legali, le quali sono di gran lunga inferiori a quanto dovrebbe pagare, nel caso di condanna per colpa civile o contrattuale, secondo i principî e la pratica del diritto comune.

Si ha, adunque, che per lo meno diritti ed obblighi si bilanciano, si fondono insieme, e formano quella *ratio juris,* che non è contraria al *jus receptum,* ma è un *jus novum, ratio nova,* ragione sociale ed umana. Quindi, non esiste più la ragione dell'eccezione e della interpetrazione restrittiva, ma esiste una legge informata a nuovi criterî, a nuovi bisogni, che dev'essere interpretata quale è, liberamente, come detta la ragione che l'informa, e senza prevenzione di formule o di precetti, che non si adattano all'indole sua.

Una vera contraddizione di giudicati poi trovo in due sentenze di una delle Corti più elette, la Corte di Appello di Milano (1). Con una si è stabilita la massima che la legge su gl'infortuni è legge eccezionale e derogatoria al diritto comune, e va interpretata restrittivamente, perchè detta legge « esce dal diritto comune (locuzione usata dall'on. Gianolio nelle discussioni parlamentari), e perciò costituisce un *jus singulare* ed una deroga ai principî generali di diritto. » Invece, con l'altra, si proclama la massima opposta, con ragionamento serrato e rispondente alla finalità della legge. « Vano è invocare — dice la sentenza — i principii del diritto comune in tema di colpa contrattuale od aquiliana, e pretendere che la legge venga applicata con criterii restrittivi.

« Niuno è che ignori che la nostra legge, sulle traccie della legge germanica del 1884, lasciato del tutto da un canto il diritto comune, pone il rischio professionale a carico dell'industriale, indipendentemente da qualsiasi presunzione di colpa, per una concezione dei doveri etico giuridici di solidarietà umana e di tutela sociale dei deboli, che risponde alle nuove idee ed alle nuove necessità suscitate dalla gigantesca trasformazione del moderno sistema, e che appunto perciò non è

---

(1) 30 marzo 1904, Pres. *Criscuolo*, Rel. *Desenzani*, Cassa Naz. c. Nava; — e 7 maggio 1904, Pres. *Criscuolo*, rel. *Biscaro*, Cassa Naz. c. Simondi (*Contratto di lavoro*, pagg. 291-296).

suscettibile di coordinamento cogli antichi istituti giuridici, aventi per base il principio della responsabilità individuale.

« Non si tratta dunque di legge di diritto civile, inducente solo per taluni effetti eccezione al diritto comune da interpretarsi restrittivamente, ma di legge politico sociale, informata a principii assolutamente diversi dai concetti fondamentali del diritto comune. »

2. — Io penso che le contraddizioni della giurisprudenza, tanto dannose agl'interessi delle parti, potranno diminuire soltanto se, a base dei giudicati, saranno posti principalmente, se non esclusivamente, il *significato proprio delle parole*, secondo la connessione di esse, e la *intenzione del legislatore*, giusta la regola dell'articolo 3 delle disposizioni preliminari al codice civile. Faticosa e incerta è l'indagine che fissa il suo sguardo sui lavori preparatorii, fermandosi ad una frase o ad un discorso di uno dei tanti legislatori, che prepararono la legge. Forse quel concetto fu l'espressione di un momento politico, già trascorso al tempo della votazione, e non più compreso nella legge; o fu il desiderato di un partito politico, che non rispondeva ai bisogni comuni.

Il concetto legislativo non può trasfondersi in una sola parola, nè in una sola persona, ma deriva dal complesso organico di tutto il dibattito parlamentare, e dalla consacrazione ultima nella espressione letterale della legge.

L'interprete, per non errare, deve tener presente tutta la storia e lo svolgimento dei lavori, il concetto informatore della legge, la sua indole, e l'indole di ciascuna disposizione, per giungere a stabilire se convenga a giustizia l'interpretazione restrittiva ovvero la estensiva.

Come dell'autorità della dottrina e della giurisprudenza deve farsi uso prudente, per non incorrere nel servilismo, così dei lavori preparatorii è bene fare uso sapiente, perchè invece della *ricostruzione del pensiero del legislatore* (come il Savigny intendeva l'interpretazione logica), non si ricostruisca e si consacri come norma imperativa il pensiero di uno di coloro che concorsero a formare la legge, ma non è il *legislatore,* cioè il creatore collettivo ed organico della legge medesima.

« L'intenzione del legislatore è sempre elemento imprescindibile — dice l'illustre Bianchi — della interpretazione delle leggi, che da quella ricevono vita, non dalle parole, le quali sono semplicemente il mezzo con cui l'intenzione è manifestata ». Ed aggiunge: « Non sono alcune parole isolatamente prese, ma è tutto il contesto del discorso del legislatore intorno ad un determinato oggetto, che può rivelare il vero intendimento di lui. Perciò l'articolo (3 delle disposizioni preliminari) dichiara doversi attribuire ad una legge il senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse. » (1)

---

(1) Bianchi F. S. *Principii generali su le leggi*, n. 133, pag. 982.

Nella legge che ci occupa, a me pare siano applicabili e l'una e l'altra specie d'interpretazione, a seconda che la disposizione è informata al carattere sociale della legge, o alla parte che è diretta ad assicurarne l'adempimento. La 1_a sezione della Cassazione Romana ben rilevava e definiva la distinzione della legge nell'esame dei ricorsi portati al suo esame; e lo ricordava il *Quarta* nel suo discorso inaugurale del 1903. « Con un senso di profonda giustizia il Collegio ha distinta quella parte della legge, che ne designa e disciplina l'obietto (quali sieno gl'infortuni nel lavoro, quali gli operai infortunati cui l'assicurazione si riferisce, a chi questa sia imposta), dalla parte che, ad assicurarne e garantirne lo adempimento, commina e stabilisce le analoghe sanzioni penali, definendo la prima, legge di favore, suscettiva di larga interpretazione, la seconda, legge di carattere schiettamente penale, epperò da non potersi estendere oltre quello che la dizione pura della legge ne consentisse. Laonde, se là dove trattavasi di ricercare e definire a carico di chi stesse la responsabilità penale, per non essersi fatta la denunzia d'infortunio, e, posta la esistenza della contravvenzione, disputavasi quale fosse la pena da doversi infliggere, la Corte ha stimato dover seguire quella interpretazione restrittiva che meglio favorisse la condizione degli imputati; là dove invece si dubitava e disputava del diritto degli operai all'assicurazione, o per la natura speciale della industria ed impresa, o per l'indole dell'opera prestata, o pel carattere del sinistro verificatosi, essa ha sempre con criterio giustissimo interpretati ed applicati largamente gli articoli 1, 3, 6, 7, 19, 21 della legge, e dichiarato il diritto dell'assicurazione. » (1)

Questo criterio è indubbiamente il vero. La giurisprudenza, invece, che considera questa legge come legge penale, in vista che essa contiene disposizioni d'indole penale, non guarda che un solo lato, una sola parte della legge stessa, trascurando la parte più intima, più profonda, che non contiene penalità, ma regola rapporti di diritto. E così coloro che si fermano al tanto abusato *jus singolare*, rimpiccioliscono lo scopo e la natura della legge, e nell'applicazione pratica ne tradiscono il significato e il fine precipuo. Anche il codice civile contiene disposizioni penali (v. art. 404 e 405 per le contravvenzioni allo stato civile; art. 2093 e segg. per l'arresto personale, sebbene limitato dalla legge 6 dicembre 1877; art. 1984 per l'iscrizione delle ipoteche legali, ed altre); ne contengono il codice di procedura civile, il codice di commercio e quasi tutte le leggi dello stato; ma non per questo diventa diritto singolare quello che è diritto comune, nè si trasforma in legge

---

(1) Quarta Oronzo, Discorso inaugurale alla Corte di Cassazione di Roma, 1903, nella Rivista « *Gli infortuni sul lavoro* » vol. II, pag. 123 e segg.

penale il codice civile. Restano quali sono nel loro organismo; ma certamente restrittiva sarà la interpretazione della disposizione penale per la regola generale dell'art. 4 delle disposizioni preliminari, perchè non può estendersi a casi non preveduti una restrizione di diritti o una pena, solo perchè racchiusa nel codice e non in una legge speciale.

Or bene, se questo consiglia ed impone la retta ermeneutica, non vi è ragione perchè nella legge degl' infortuni debba portarsi una definizione diversa, ch' è viziosa, o un'interpretazione, estensiva o restrittiva, ch' è ingiusta, perchè limitata ad uno soltanto de' suoi aspetti.

Spogliamoci, adunque, delle formole che rivestono l'abito mentale tessuto dagli studi dell'antico diritto; guardiamo nell'anima della legge, ch' è l' anima della società, che la crea secondo i suoi bisogni, e secondo questi dobbiamo ragionare e giudicare. Una legge che non si adattasse ai bisogni sociali attuali, sarebbe legge astratta inapplicabile; e sarebbe legge inutile, se non facesse altro che riprodurre un diritto antico, non tenendo conto delle evoluzioni subìte dall'esistenza del diritto stesso. Per ciò splendido mi appare il concetto del Quarta » : Se nella base, ne' suoi criteri organici e direttivi, nelle sue più intime fibre, ne' suoi scopi, la legge è tutta costruita, informata, dominata da principii di somma equità e di assoluta ragione giuridica naturale, è assurdo che la si riguardi come legge di eccezione, come *jus singulare* da doversi interpretare ed applicare restrittivamente, essendo canone di legale armeneutica, che là dove il fondo sia fondo di giustizia, là dove le applicazioni e finalità siano di pretta ragione giuridica e sociale, ivi sorge ed abbia impero lo *jus comune*, la regola *juris*, che si poggia sul processo logico dell' analogia, e si applica con larghezza, senza riserva, a tutti i casi rientranti nella sua periferia, ancorchè non espressi. » (1)

3. — Stabilire l'indole di una legge non è criterio trascurabile nella applicazione delle sue disposizioni. Essa il più delle volte è il faro luminoso cui deve convergere la mente dell'interprete, perchè indubbiamente verrebbe frustrato lo scopo che si ebbe di mira nella compilazione della legge, se questa dovesse essere limitata nell'applicazione più di quanto per sè stessa consente. La legge sugli infortuni sul lavoro non è legge di privilegio o di eccezione, ma è diretta a seguire lo sviluppo dell'industria moderna, dando modo di applicare meglio e più largamente i principî del diritto già esistenti, e di proteggere lo operaio che da forze nascoste viene, con la colpa o senza la colpa altrui, fatalmente colpito.

---

(1) Quarta, discorso citato, loc. cit. e *Riv. infortuni*, II, 165. — Salvatore, *Note alla legge sugli infortuni*, Hoepli, 1900, *passim*. — Agnelli, *Comm.* ecc., Società Editrice Libraria, Milano, *passim*. — Persico G. nel *Foro ital.*, 1902, I, 1042, 1903, I, col. 744.

Bandito il concetto dei tempi antichi che il lavoro fosse opera di schiavi, e che solo questi dovessero espletarlo, rimanendo considerati anche essi come *cosa* del padrone, lo spirito di libertà dei tempi moderni doveva per necessità apportare maggiori vantaggi alla classe operaia, la quale lavora come gente libera, sacrificando, oltre che le proprie individuali energie, anche parte del suo tempo e della sua indipendenza, lavorando nell'opificio per un determinato numero di ore, e sotto la direzione o sorveglianza di persone diverse. Questo concetto di vantaggio per la classe operaia, non solo traspare dalle disposizioni stesse della legge, ma è espressamente manifestato nei lavori di preparazione, ed è tradotto in fatto positivo e concreto in una legge nuova, che ha la data del 28 giugno 1903.

Infatti: nella relazione che precede quest'ultima legge è detto che « è nell'indole di queste leggi sociali di avere un carattere di graduale svolgimento e di progressivo perfezionamento, procedendosi opportunamente a gradi nella loro applicazione e nella loro estensione, come è avvenuto, e lo ricordiamo tutti, negli altri paesi, e segnatamente in Germania, dove coteste leggi hanno pure avuto una più larga applicazione e uno svolgimento maggiore. »

E perciò il relatore proponeva l'approvazione della legge, la quale portava l'estensione di favori a nuove classi di operai, in confronto della legge del 1898, con la dichiarazione espressa di voler in tal modo assicurare più presto agli operai, che s'intendeva di meglio guarentire, il benefizio delle nuove disposizioni e una più ampia applicazione della legge sugli infortuni, e con la promessa del meglio, cioè dell'estensione a benefizi maggiori.

§ II.

Concetto di operaio. Minorenni. Reclusi.

4. — Posti a base di questo studio i criteri informatori della legge, riesce più chiara la nozione del diritto dell'operaio per conseguire la indennità d'infortunio o il risarcimento dei danni, secondo i casi, e la distinzione dei limiti dell'azione.

Il subbietto di diritto è l'operaio. La legge ha cura di determinare quali categorie di persone devono comprendersi nella voce *operaio,* allo scopo di determinare i limiti della sua applicazione in rapporto al subbietto.

L'art. 2 dichiara che: « è considerato come operaio: 1° chiunque, in modo permanente o avventizio, e con rimunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione; 2° chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi

sette lire al giorno, e la riscuota a periodi non maggiori di un mese; 3° l'apprendista, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro; 4° chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestar l'opera sua in servizio delle macchine di cui al n. 4, o dei cannoni e altri apparecchi di cui al n. 5 dell'articolo precedente. »

La disposizione della legge fa innanzi tutto pensare se la specificazione delle categorie di persone fatta nell'art. 2 debba ritenersi tassativa, ovvero semplicemente dimostrativa. La locuzione « è considerato » fa intendere che la legge reputa operaio qualunque, persona si trovi nelle condizioni prescritte, in modo permanente o avventizio, e, naturalmente, durante il tempo che è adibito alla specie del lavoro in essa legge determinato. E' il lavoro e la qualità del lavoro quella che imprime la condizione giuridica di operaio, avente diritto all'indennizzo stabilito dalla legge, non è la professione, l'arte o il mestiere per se stessi considerati. Non v'è limite di nazionalità, e questo giova a quell'affratellamento dei popoli a mezzo del lavoro, di cui un indice sicuro e progressivo sono i contratti di lavoro, che da recente si cominciano a stringere fra le diverse nazioni.

Tra le condizioni essenziali per determinare la qualità di operaio vi è quella che la persona sia occupata ad un lavoro fuori della propria abitazione. Qui la legge considera l'abitazione come il luogo dove l'individuo dorme e attende alle cure della sua famiglia, e non ha riguardo alle appartenenze, come, in materia penale; nel caso di porto d'arme o di altre disposizioni affini. Se l'operaio dorme nello stesso opificio dove lavora, ma fuori della sua abitazione, ciò non gli toglie la qualità, perchè in tal caso è l'operaio che abita nel luogo ove si esercita l'industria, non è già l'industria che venga esercitata nell'abitazione dell'operaio. (1)

Altro limite alla condizione di operaio è quello risultante dall'età. Esso non è scritto nella legge su gl'infortuni, dove nessuna disposizione si trova rispetto all'età dei lavoratori, perchè già un'altra legge vi provvede. Infatti, la legge che disciplina il lavoro delle donne e dei fanciulli, costituisce, per così dire, il comun denominatore, la base su cui si adagia la capacità dell'operaio e lo sviluppo del lavoro.

Secondo le disposizioni di questa legge, non sono ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle arti edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, i fanciulli di ambo i sessi, i quali non abbiano compiuti i 12 anni di età (art. 1 della legge 19 giugno 1902 : per la legge degli 11 febbraio 1886 era fissato agli anni 9). Nei lavori sotterranei non possono essere am-

---

(1) Così il Salvatore, *Legge sugl'infortuni sul lavoro*, Milano, Hoepli, 1900, nota 36, pag. 53.

messi i fanciulli inferiori di età ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età, e dopo i tre anni di applicazione della legge, il limite di età per tali specie di lavori e per i fanciulli è fissato ai 14 anni compiuti. Nei lavori pericolosi ed insalubri, ancorchè non eseguiti in opifici industriali, cave, miniere o gallerie non possono essere impiegati fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni (art. 1 detta legge del 1902). E' vietato ai maschi inferiori di età ai 15 anni ed alle donne minorenni il lavoro notturno; e, dopo cinque anni dalla promulgazione della legge, il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età (art. 5).

Queste proibizioni della legge sono tutelate da disposizioni penali, in caso di contravvenzioni (art. 13).

Da ciò risulta evidente che la legge non considera come operaio chi manca di capacità fisica per compiere i lavori, la quale si risolve e compenetra nella capacità giuridica per essere adibito ai lavori dalla legge stessa determinati. Se l'ammissione al lavoro è vietata per certi limiti di età, quando vien fatta in contravvenzione alla legge, sorge la responsabilità civile secondo le norme del diritto comune, in caso d'infortunio, non quella preveduta dalla legge speciale.

Nè si può far capo alla responsabilità stabilita per la mancanza di assicurazione (art. 31), perchè chi non può essere adibito al lavoro per difetto di età, non può essere assicurato: il contratto sarebbe nullo, e improduttivo di effetti giuridici.

Questo concetto io ebbi ad esprimere occupandomi specificamente di minorenni (1). E la stessa tesi fu accolta in giudizio dal Tribunale di Brescia nel 2 maggio 1901, e fu egregiamente commentata dall' *Andreotti*.

« Ogni norma, sia contrattuale, sia estracontrattuale — scrive lo Andreotti — che condurrebbe anche indirettamente a sanzionare con effetti giuridici un rapporto vietato dalla legge, dev'essere nullo di pieno diritto, epperciò nulla è l' assicurazione di chi non è operaio nel tempo legale, perchè manca il soggetto attivo lecito dell' obbligazione giuridica, manca l'oggetto giuridico al contenuto dell'obbligazione: l'assicurazione cade sopra un soggetto giuridicamente inesistente, perchè non riconosciuto dalla legge, ed assurdo sarebbe riconoscere effetti giuridici da un rapporto che il legislatore dichiara contrario all'ordine pubblico e vieta con sanzioni penali » (2).

Nè la sentenza del tribunale di Brescia è isolata. Anche il tribunale e la Corte di Appello di Napoli accolsero la stessa tesi, che ora

(1) V. *Il contratto di lavoro dei minorenni e le colpe dei genitori. (Gli infortuni sul lavoro*, I, 77).

(2) *Infortuni sul lavoro*, I, 77.

è prevalente in dottrina, tanto che la Cassa nazionale e le Società di assicurazione non assicurano fanciulli inferiori all'età legale. (1)

Il *Rameri* sostiene, invece, la soluzione opposta. Non perchè l'industriale o l'imprenditore ha contravvenuto alla legge, il fanciullo deve portare la pena e non godere del beneficio dell'assicurazione obbligatoria. L'età voluta dalla legge sul lavoro dei fanciulli fu voluta appunto per favorirli e proteggerli: quell'età ha importanza solo in rapporto a detta legge, ma per le altre leggi non ha importanza alcuna, e tanto meno per quella sugli infortuni, che è legge tutta di favore per gli operai. (2)

E' evidente l'insostenibilità di questa opinione, diretta a favorire la condizione giuridica dei minorenni assunti al lavoro, ma contraria al disposto delle leggi in vigore.

La ragione di umanità non deve far dimenticare che l'assunzione al lavoro importa un fatto giuridico, un contratto, in cui occorre libertà di consenso, tanto da parte dell'imprenditore, quanto da parte dell'operaio. Questi, nell'età minore, contratta a mezzo di chi ne ha la legale rappresentanza; ma è anch'egli in *commissum* (e, per lui vi è chi indebitamente lo manda a lavorare per sfruttarlo), quando non ottempera al divieto della legge sul limite di età fissato dal legislatore per ragioni di alta moralità sociale, d'igiene, di ordine pubblico; e colui che va ad infrangerlo, è quello che ne risente tutti gli svantaggi, perchè, se vi sarà un vantaggio qualunque, esso sarà devoluto a chi, sfruttando e sacrificando il minorenne, violò il precetto proibitivo della legge, così come lo violò l'imprenditore. La nullità del contratto, in questi casi, è non solo una conseguenza giuridica della causa illecita che l'inficia, ma è anche una possibile remora, per evitare la facilità di violare la legge e di far logorare la misera prole in lavori superiori alle sue forze, appunto in vista del premio di assicurazione.

Sarebbe, poi, perfettamente assurdo l'accettare l'ipotesi che il legislatore, il quale nella legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli mirava alla tutela giuridica del lavoro compiuto dagli organismi più deboli, non avesse pensato alla condizione giuridica per essi creata con quella legge, quando provvedeva a regolare i rapporti derivanti dall'infortunio sul lavoro. Le leggi, quantunque staccate, formano un organismo unico e complesso nella vita delle nazioni, formano un tronco solo, intorno al quale il diritto vive e si evolve.

5. — Un'altra quistione si è fatta per sapere se la legge su gl'in-

---

(1) Trib. Napoli, 22 giugno 1903, Vitiello c. Iovino (inedita); e Corte di Appello Napoli, stesse parti, 1° febbraio 1904 (*inedita*); — Trib. Napoli, 8 luglio 1904, stesse parti (*Contratto di lavoro*, I, 261). Conforme: Bruno, nel *Digesto ital.*, vol. XIII, p. I, pag. 816, n. 57.

(2) Rameri, *Legge e reg. per gl' infortuni degli operai sul lavoro*, Torino, Lattes, 1904, pag. 38.

fortuni sul lavoro possa applicarsi ai condannati adibiti ai lavori negli stabilimenti penitenziari.

La quistione si presentò anche nella discussione alla Camera, nella quale l' on. Zavattari e l'on. Chimirri furono di parere affermativo, l' on. Nocito contrario. La dottrina poco ha sviluppato l'argomento, ed è discorde nelle sue conclusioni. L' *Agnelli* nega l'applicabilità della nuova legge ai reclusi, perchè la figura giuridica dell' operaio recluso in luogo di pena non può essere assimilata a quella dell'operaio libero. Il *Salvatore* ritiene che l'obbligo dell'assicurazione non avrà luogo per i reclusi, perchè essi non corrispondono alla definizione dell'operaio data dall'art. 2 della legge (1). L'*Invrea* distingue tra gl' *imputati* ed *accusati*, ai quali il lavoro vien retribuito con salario, e che perciò possono rientrare nella nozione dell' operaio, dai *condannati*, i quali non hanno salario, ma una semplice gratificazione a titolo di favore e di premio, e non di retribuzione (art. 281 del reg. gen. carcerario 1° febbraio 1891, n. 260) (2).

Il *Bruno* dice che non rivestono la qualità di operai i detenuti, perchè lo Stato nessun contratto stipula con essi, e la loro opera non è affatto libera, ma di carattere servile, come quella che consegue dalla pena loro inflitta. Perciò lo Stato, che non è esonerato dall' obbligo di assicurare i suoi operai, nei casi preveduti dalla legge, non è soggetto alle prescrizioni di questa quando occupa i detenuti nelle forme permesse dai regolamenti (3).

Riassume e combatte le opinioni contrarie il *Rameri,* in un articolo recentemente pubblicato, schierandosi per l'opinione affermativa. Egli opina che la legge non fa distinzione tra lavoro libero e lavoro coatto; vede perfetta assimilazione tra operaio recluso in luogo di pena ed operaio libero; riscontra nelle gratificazioni date per il lavoro dei condannati la base del salario, e crede, col Roux, che gli opifici contenuti nelle prigioni possano corrispondere alle imprese, agli opifici, alle manifatture volute dalla legge per la sua applicazione. In fine, si propone due altre difficoltà in ordine alla natura degli opifici delle prigioni, i quali, essendo semplicemente annessi, non potrebbero essere compresi tra gli opifici industriali dell'art. 1 della legge, e in ordine alla natura alimentare dell'indennità, e le supera con ragioni umanitarie, ma non rigorosamente giuridiche. (4)

---

(1) Op. cit. pag. 71.
(2) *Arch. di diritto industriale*, 1901, pag. 29.
(3) Tommaso Bruno, op. cit., *nel Digesto ital.*, vol. XIII, p. I, pag. 815, n. 56.
(4) Rameri, *la legge su gli infortuni sul lavoro e gli operai reclusi (in Contratto di lavoro*, vol. I, pag. 81 e nel commento alla legge, Torino, Lattes, 1904 pag. 34). Conf. *Legge e regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro*, pubblicata a cura della Direzione del *Contratto di Lavoro*, pag. 9.

Lo stesso Consiglio di previdenza esprimeva parere affermativo, poggiandosi sopra parere conforme del Ministero di Grazia e Giustizia, che disse: « La distinzione fra operai liberi e detenuti apparisce anche, più che una esplicazione, un'aggiunta alla legge, poichè nè la parola, nè la ragione di questa dànno fondamento a tale distinzione. L'esclusione dei detenuti dal benefizio dell'assicurazione costituirebbe un aggravamento delle loro condizioni, e produrrebbe a loro riguardo non solo, ma anche rispetto alle loro famiglie, conseguenze economiche contrarie a quei principii di equità cui si informa la legge. (1)

Questa opinione, che ha unico fondamento in criteri d'umanità, non è accettabile in diritto positivo. Se la legge tedesca del 30 giugno 1900 *sulla protezione dei prigionieri vittime d'infortuni* ha già accordato un'indennità per infortuni in occasione di lavoro, purchè l'operaio non abbia provocato intenzionalmente l'infortunio, o non abbia violato i regolamenti e commesso un atto punibile, non è questa ragione per dire che nella nostra legislazione lo stesso principio sia sanzionato e riconosciuto.

6. — Infatti, due ragioni principali troncano recisamente la quistione: la natura del lavoro dei reclusi e l'indole dell'indennità dovuta per infortunio.

Il lavoro dei reclusi non è fine a sè stesso, come nell'esplicazione dell'attività libera è quello che fa conseguire un salario: esso è semplicemente un mezzo di esecuzione della pena, e quindi chi è in condizione di espiazione di pena non può aspirare al diritto di risarcimento di un danno, che dipende dal caso fortuito o dal rischio professionale. Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del codice penale dimostrano come il lavoro dei condannati non è altro che mezzo di esecuzione. Ivi la legge parla dell'obbligo del lavoro imposto per l'esecuzione della pena dell'ergastolo, della reclusione e della detenzione; e la facoltà data al condannato alla detenzione di scegliere la specie di lavoro, o di far cessare la pena sostituita alla multa, pagando la somma dovuta, (art. 15) e la sostituzione della prestazione di opera alla detenzione (art. 19 e 22) non mutano il carattere del lavoro come mezzo di scontar la pena, e non come esplicazione di attività pel conseguimento dei fini sociali.

Or bene, se il lavoro è parte integrante della pena, ha fine di espiazione e di correzione e non di lucro, non può la pena assorgere a base di un diritto di risarcimento per infortuni, nei quali non concorra il dolo o la colpa di alcuno. La ragion della legge è diretta a favorire la condizione dei lavoratori onesti, che hanno per fine unico il sostentamento dell'esistenza propria e della propria famiglia, a mezzo del lavoro, non di coloro che la natura della pena, dovuta alla propria colpa, obbliga ad un lavoro per scontarla. Se così non fosse, lo Stato, che per ragione

(1) *Annali del credito e della previdenza*, vol. XXXII, pag. 155.

di difesa sociale, costringe il condannato al lavoro, e lo alimenta durante l'espiazione della pena, diventerebbe la vera vittima del delitto e dell' infortunio, obbligato in ogni caso al risarcimento. Dunque, alla pena — quale dev'essere inteso il lavoro del recluso — non può essere correlativo il risarcimento dell' infortunio, senza disarmare lo Stato di quel potere, che la società gli affida per la sicurezza dei consociati.

D' altra parte, l' indole dell' indennità per infortunio non è altra che corrisponsione di alimenti all' operaio infortunato. La maggiore o minor somma da liquidarsi è commisurata al danno apportato all' individuo o alla sua famiglia dall'evento sinistro. Ed il recluso che, durante l'espiazione della pena, ha nello Stato il suo provvido somministratore di alimenti, avrebbe un doppio diritto in caso d' infortunio. Giacchè, avverandosi l' ipotesi di malattia fisica durata per tempo minore di quello dell' espiazione della pena, l' indennità per infortunio costituirebbe un lucro. Nè si dica che in caso di morte dell' infortunato, l' indennità corrisposta ai parenti rappresenterebbe il corrispettivo del sostegno di cui essi furono privati con la morte del condannato; imperocchè, anche tralasciando ogni indagine su l' utilità di chi è dedito al delitto, basta fare l' ipotesi di un condannato all' ergastolo, per togliere ogni valore giuridico alla considerazione pietosa. In questa ipotesi, i parenti verrebbero a conseguire un diritto ad indennizzo per infortunio, mentre nulla per la natura perpetua della pena, avrebbero potuto conseguire o sperare dal lavoro dell' ergastolano. E la ragione giuridica è perfettamente identica nei casi di pena minore per intensità e per durata.

7. — Queste due considerazioni bastano, a mio credere, da sole a respingere l' opinione che si fonda su principii d' umanità, i quali eccedono i limiti e i fini prefissi dalla legge su gl' infortuni. Questa, in vero, è legge di favore per gli operai, la quale dev' essere interpretata, quando non vi sia disposizione espressa in contrario, a favore dell' operaio e non contro il suo interesse; ma l' interpretazione non dev'essere *estensione* della legge a casi dalla stessa non preveduti e contemplati. Se il recluso non è operaio, se l' esecuzione del lavoro cui egli è obbligato non rientra nelle categorie d' industrie o di lavori specificati dall' art. 1° della legge, questa non è a lui applicabile.

La legge speciale ha cura di determinare i limiti di applicazione delle sue disposizioni, tanto in ordine alla classe operaia, quanto in ordine alla materia su cui si svolge il suo impero. E questa materia specifica tassativamente nell' articolo 1, senza comprendervi gli opifici annessi a stabilimenti carcerari; anzi l' art. 8 del regolamento esclude chiaramente dal numero degli opifici industriali: *a*) quelli nei quali le macchine siano adoperate solo in via transitoria e non periodica; *b*) quelli nei quali le macchine non servono direttamente ad operazioni

attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di essi; *c*) gli opifici annessi a scuole industriali e professionali e di altre specie, a scopo di istruzione ed esercitazione pratica degli allievi; *d*) gli opifici annessi ad ospizi, ospedali o altri istituti pubblici di beneficenza, per il servizio interno degli istituti stessi o per lavori che eseguiscono i ricoverati.

Lo spirito della legge è chiarito da questo articolo del regolamento, che non considera opifici industriali, se non quelli che compiano un vero lavoro industriale, e che tale sia nei mezzi e nello scopo, e, nel caso di opificio che usino macchine, quelli che, per l'esecuzione di tale lavoro, fanno uso di macchine in modo permanente, e non transitorio. (1)

8. — Ed a rendere più preciso e sicuro il concetto della legge, un'altra considerazione sorge dall'indole sua. Essa, pur essendo una legge sociale, è in fondo legge commerciale nel suo sviluppo, tanto che alla legge commerciale sono modellati l'esercizio e l'estinzione delle azioni, che su di essa hanno fondamento. Ebbene, la legge che in tutto il complesso delle sue disposizioni parla di *imprese* di diversa natura, di *costruzioni,* di *trasporti,* di *navigazione,* di *lavori,* di *industrie* e simili, usa un linguaggio che esprime limpidamente operazioni commerciali e sociali allo stesso tempo. In questa natura di rapporti non possono comprendersi, senza forzare la lettera e lo spirito della legge, anche quelli dello Stato per i lavori, cui obbliga i condannati nell'esecuzione della pena. Lo Stato con la funzione della repressione non esercita atti di commercio, e il lavoro che è conseguenza di quella funzione, non può dar luogo ad un rapporto di diritto, che non è correlativo allo scopo che si propongono e l'una e l'altra parte.

A questo si aggiunga, che l'equiparazione tra l'operaio libero e il recluso non è mai possibile, quando l'uno ha la capacità piena ed intera, l'altro, invece, l'ha limitata o ne è privo, come nel caso d'interdizione legale. Quindi, come il minore degli anni 12 per difetto d'età non può essere considerato operaio e godere dei benefici effetti della legge speciale, così non può essere operaio chi difetta della capacità giuridica necessaria per rappresentare un diritto all'indennizzo del danno.

Certamente il prigioniero, compiendo un lavoro che ha tutti i pericoli e tutte le esigenze degli altri opifici industriali, ai quali sono adibiti uomini liberi, va incontro a quel rischio professionale che la legge pone a base dell'indennità d'infortunio. Anzi, egli è esposto di più — osserva giustamente il Roux — in quanto in generale tali operai sono poco esperti, gettati senza sufficiente preparazione e senza vocazione

---

(1) Conf. Salvatore, op. cit. pag. 144.

particolare in faccia a macchine che non conoscono, in locali spesso inadatti alle esigenze industriali, e per le quali non furono costrutti: e il fatto che i prigionieri non possono scegliere il loro lavoro è una ragione di più per indennizzarli. (1)

Ma la nostra legge non li ha contemplati. Per far rientrare il recluso nella classe degli operai, non può farsi a meno d'intendere lo Stato, nella funzione repressiva, come un industriale. Imperocchè il diritto all'indennità ha due basi costitutive: o il contratto di assicurazione, nei rapporti con l'istituto assicuratore, o il risarcimento del danno, secondo le norme degli art. 1151 e 1153 del codice civile. Se concorrono gli estremi di questo secondo rapporto, niun dubbio che anche il recluso abbia diritto a risarcimento del danno cagionatogli dalla colpa altrui, e allora è indifferente l'occasione del lavoro, ed è inapplicabile la legge speciale, dove provvede sufficientemente la legge comune. Se, invece, non si tratti che dell'altro rapporto dipendente dal rischio professionale, non può intendersi il diritto all'indennità senza il vincolo contrattuale con l'assicuratore, e senza dichiarare lo Stato tenuto all'obbligo di assicurare i reclusi, come qualunque altro industriale. Ciò che contrasta con l'indole dello Stato, quale ente organico, e con la ragione sociale della funzione che esplica con la repressione.

Nè si dica che a tale scopo rimarrebbero responsabili i direttori o preposti alle diverse specie di lavoro cui i reclusi vanno adibiti, perchè essi non agiscono per conto proprio, ma nell'interesse dello Stato, dal quale sono preposti alla direzione o vigilanza dei lavori. E sarebbe per essi inapplicabile la disposizione del capoverso dell'art. 7 della legge, perchè ivi è preveduta la ipotesi di lavoro compiuto per conto dello Stato, ma per *concessione* o *appalto*, e non per l'esecuzione diretta della pena a mezzo del lavoro. Lo stesso è a dirsi per l'inapplicabilità dell'art. 6, non trattandosi di industrie, imprese o costruzioni esercitate dallo Stato a scopo di lucro, per far atti di commercio, ma col fine precipuo ed unico di fare eseguire le condanne.

Se l'opinione contraria dovesse prevalere, le conseguenze porterebbero non solo all'assurdo, ma alla denaturazione della funzione dello Stato, il quale non avrebbe più la libertà di destinare condannati ad un genere di pena conveniente all'espiazione del delitto commesso, senza vedersi esposto a frequenti e gravi azioni d'indennizzo, come nella destinazione dei condannati alla bonifica di terreni malsani, o a colonie agricole. E sarebbero anche violate le norme stesse della legge speciale e dei regolamenti carcerarii, in quanto il lavoro dei reclusi potrà richiedere di farsi isolatamente, mentre la legge richiede il numero di

(1) Roux, *Bulletin des accidents du travail*, 1903, I, 76.

cinque o più persone per ritenerli operai, e proteggerli con i benefizi loro concessi.

Oltre a ciò, altri inconvenienti non trascurabili sarebbero a trovarsi nell'indole malvagia dei delinquenti, a cui profitto dovrebbe disporre la legge il diritto all'indennizzo. Alcuni di essi, perduta la speranza di recuperare la libertà, o per altro malvagio sentimento, che è più facile alimentarsi anzichè spegnersi nella vita del reclusorio, sarebbero più proclivi a procurare infortuni, nel fermo proposito di conseguire un vantaggio economico per sè ed i proprî parenti, o un genere di riposo più comodo del lavoro obbligatorio. Senza riguardo alla salute dei compagni, o proprio col determinato proposito di danneggiare alcuni di essi, e nella speranza che il dolo o la colpa non vengano accertati, per l'intricato lavorio delle macchine, o per le accorte e bugiarde testimonianza dei compagni, queste forme di delitti rivestirebbero la *pulcra facies* dell'infortunio, e costringerebbero lo Stato a pagare le indennità del delitto allo stesso autore di esso.

Io non conchiuderò col negare qualsiasi considerazione a favore dei reclusi che lavorano, e che del lavoro subiscono il rischio e il danno; ma dirò semplicemente che la legge per gl'infortuni non è ad essi applicabile. Troppi benefizi questa legge apporterebbe per essi, e molti danni all'altra parte, lo Stato, divenuto ente *industriale*.

Una legge nuova, oppure disposizioni nuove della stessa legge, nelle sue future modificazioni, potranno contemplare e provvedere ai danni del lavoro dell'operaio recluso. Ma queste nuove disposizioni non potranno, per equità, precedere quelle che da lungo tempo reclama invano la dottrina per la riparazione alle vittime dei reati. I sentimenti umanitarii, che sono insiti nello spirito dei tempi nuovi, sembrano tutti diretti ad alleviare l'inasprimento delle pene, che la barbarie dei secoli scorsi aveva accumulato nel cammino del diritto. Ma, se ragioni di civiltà militano a favore degli uni, ragioni di giustizia impongono che si dia pure uno sguardo e un provvedimento verso quel numero esuberante di vittime, che l'opera dei delinquenti va seminando ogni giorno nel campo della vita.

Se lo Stato sarà obbligato a pagare il delinquente, che nell'espiazione della pena va incontro ad un danno qualsiasi, deve, innanzi tutto, provvedere alla sorte di quelli che furono vittima dell'opera delittuosa di quell'uomo stesso. Se non si trovano fondi per questi, se il diritto non soccorre le ragioni dei parenti superstiti, non si comprende quale ragione poziore possa imporre allo Stato un onere nuovo e nuove pretese di delinquenti. Qualunque legge, specialmente quella d'indole sociale, dev' essere messa in armonica relazione con i fatti sociali, che s'appuntano nelle cause e negli effetti del delitto.

§ III.

Fondamento dell'azione. Distinzione ed estensione.

9. — L'azione che compete all'operaio quando è colpito d'infortunio, può avere un doppio fondamento: o il contratto con l'istituto assicuratore, e la mancanza di esso nei rapporti con l'industriale, o la colpa concorsa nel fatto e riconosciuta da sentenza penale.

Non occorre speciale indagine sull'azione derivante dal contratto e dalla mancanza di esso. La legge stabilisce negli art. 6 e 7 l'obbligo dell'assicurazione degli operai, e lo pone a carico del capo o dell'esercente dell'impresa dell'industria o costruzione. La mancanza del contratto di assicurazione, oltre la penalità stabilita, porta alla conseguenza che il capo suddetto è tenuto a pagare, in caso d'infortunio, le indennità agli operai, nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore (art. 31). Ciò che ha pur luogo quando per la natura del lavoro fosse impossibile far precedere l'assicurazione al cominciamento di esso, e l'infortunio si verificasse prima dell'assicurazione (art. 29 ult. comma).

In questi casi si ha che l'operaio agisce, o in virtù del contratto verso l'Istituto assicuratore, o per la mancanza del contratto obbligatorio, e in virtù della legge, verso l'industriale, per il pagamento di quell'indennità che dipende unicamente dal rischio professionale, che determinò il fatto dannoso in occasione del lavoro.

Ma, oltre questi casi, può concorrere nell'infortunio il dolo o la colpa di operai, o dello stesso industriale, e allora, non solo è dovuta la indennità per il rischio professionale, ma anche il risarcimento del danno derivato dall'infortunio. Le due specie d'indennizzo sono perfettamente distinte, perchè distinte sono le cause che vi dànno origine, e diversa la misura quantitativa. La stessa legge chiaramente le distingue negli effetti, stabilendo che non si fa luogo a risarcimento, qualora il giudice riconosca che non ascenda a somma maggiore della indennità che viene liquidata per effetto della legge speciale; e quando si fa luogo a risarcimento, esso non sarà pagato che per la sola parte per la quale eccede le indennità liquidate a norma della detta legge (art. 32, penultimo e ultimo capoverso).

10. — Non ostante, adunque, vi sia l'assicurazione dell'operaio e la conseguente indennità d'infortunio, la legge speciale fa rimanere la responsabilità civile per dolo o colpa, secondo le norme generali del diritto comune. Questa responsabilità è, per altro, sottoposta a due condizioni essenziali: che, cioè, l'accertamento sia fatto a mezzo di condanna penale, e che il fatto dal quale l'infortunio è derivato costituisca reato di azione pubblica. Può tuttavia mancare la condanna, nel caso

che l' azione penale sia estinta per amnistia o per morte, ed allora permane l'azione civile, se gl' interessati, entro l'anno dalla dichiarazione di non luogo a procedimento penale per estinzione dell'azione penale, avranno adito il giudice civile, sempre che si tratti di fatti che avrebbero costituito reati di azione pubblica e la responsabilità civile sussista a norma del codice civile (art. 32, comma 4°). E ciò in omaggio al principio stabilito negli art. 102 e 103 del codice penale, pel quale l'estinzione dell'azione penale e della condanna non pregiudica l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni, salvo i casi espressamente indicati dalla legge.

La responsabilità civile a carico di coloro che sono assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale l' infortunio è derivato, è naturale conseguenza della condanna stessa. Ogni reato dà luogo ad un'azione penale, e può dar luogo ad un'azione civile pel risarcimento del danno recato (art. 1, cod. proc. pen.); e il fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno (art. 1151 cod. civ.)

Invece, la responsabilità civile che la legge speciale fa rimanere, malgrado l'assicurazione eseguita, anche a carico del proprietario, o capo, o esercente della impresa, industria o costruzione, merita di essere esaminata al lume dei principii informatori della legge, non essendo sufficiente ad accertarne i limiti la locuzione letterale del primo capoverso dell'art. 32.

Perchè questo esame possa riuscire chiaro e sicuro, è bene porre a base di discussione la disposizione dell'art. 3: « I capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni indicate all'art. 1, debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai. Quando disposizioni speciali non stabiliscono penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma dell' art. 434 del codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunio. »

La legge, come è evidente, vuole la prevenzione degl'infortuni e la protezione della vita e dell' integrità personale degli operai. Prescrive misure speciali con leggi e regolamenti, a carico dei capi delle industrie o delle imprese, e punisce penalmente, salvo la responsabilità civile, i contravventori, cioè, s' intende, gl' industriali imprevidenti o inadempienti all' ordine della legge.

Questo è il concetto che domina la disposizione cennata, e che ispira quasi tutte le altre disposizioni della legge stessa.

Or quando con l' art. 34 si dice: « Salvo i casi previsti dall'art. 32, i capi o esercenti d' imprese, industrie o costruzioni di cui all' art. 1, dopo stipulata l' assicurazione, o dopo avere provveduto ai termini degli articoli 19 e 20, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli

infortuni sul lavoro » occorre fermarsi a stabilire quali siano i casi previsti dall' art. 32, per ritenere la responsabilità civile a carico degl' industriali.

In questo articolo il primo capoverso stabilisce: « Rimane anche la responsabilità civile al proprietario o capo od esercente della impresa, industria o costruzione quando la sentenza penale stabilisca che l' infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile ».

A prima lettura pare che l' esistenza di tale responsabilità sia limitata esclusivamente al fatto imputabile a coloro che sono *preposti* alla direzione o sorveglianza del lavoro nel quale avvenne l' infortunio, e non si estenda ad altri dipendenti dell' industriale. In questi sensi si è pronunziata alcune volte la giurisprudenza, ed alcuni autori l' hanno approvata. (1)

Quando la legge è chiara — disse la Corte di Appello di Napoli — non si può ricorrere allo spirito di essa per respingerne l'applicazione. Ma se la legge, interpretata letteralmente, contraddice in questo punto al suo principio informatore, giustizia vuole che il senso letterale delle parole vada interpretato con tutte le altre disposizioni della medesima legge, che vi hanno attinenza, e realmente chiariscono il fine e l' estensione della norma legislativa.

L' interpretazione non ha luogo solamente quando è oscuro il pensiero del legislatore: *quamvis sit manifestissimum edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpetratio eius.* (2) Essa è necessaria per rendere il significato delle parole che deriva dalla loro generale connessione (art. 3 disposizioni preliminari); giacchè *incivile est, nisi tota lege perspecta, iudicare vel respondere.* (3)

Dai lavori preparatori sull' art. 3 delle disposizioni preliminari del codice civile risulta chiaro lo spirito di quella disposizione, che fu largamente combattuta. Ma, in conchiusione, si escluse — dimostra il Bianchi — l' idea che « per l' apparente chiarezza delle parole, in cui sia formulata una disposizione di legge, debba essere assolutamente vietato all' interprete di darle un senso diverso, qualora questo risulti dal confronto con le altre disposizioni di legge o con altre parti della medesima legge, o risulti dalla manifesta intenzione del legislatore......

(1) Trib. penale di Roma, 12 aprile 1902, Russo e Cignitti; — App. Roma, 25 aprile 1903 *Cass. Unica*, XIV, 1032); — App. Genova, 6 luglio 1900 *(Gli inf. sul lavoro*, I, 18); — App. Napoli, 20 aprile 1904 *(Contratto di lavoro*, 1904, 185). Rameri, op. cit., pag. 243 e segg. — *Legge e reg.* id. pubblicata dalla Direzione del « *Contratto di lavoro* », 1904, pag. 43, in nota all' art. 32. — *Contra:* Cass. Roma, 25 giugno 1901 (*Foro ital.*, 1901, II, 475). — Cass. Torino, 25 novembre 1902; — Trib. Napoli, 16 dicembre 1903 (*Contratto di lavoro*, 1904, pag. 97 e *Foro ital.*, 1904, col. 60).
(2) L. 1, § 11, *Dig.*, 25, 4.
(3) L. 24, *Dig.*, 1, 3.

Le parole non sono che il mezzo con cui dal legislatore viene manifestata la sua volontà; e se per caso l'abbiano riprodotta inesattamente e la vera intenzione di lui risulti chiaramente in altro modo, è questa che dev' essere rispettata ed obbedita, non la formola mal rispondente al pensiero. L' interpretazione grammaticale e l' interpretazione logica non sono due specie veramente distinte, nel senso che ciascuna basti da sè a fissare in modo irrefragabile il vero senso di una legge; ma sono semplicemente due mezzi, col concorso dei quali si può ottenere la determinazione del concetto del legislatore. Perciò l' articolo ci dice che il senso della legge è fatto palese « dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e *dalla intenzione del legislatore* ». (1)

L' interpretare la legge che ci occupa, a questo punto, tanto nel suo significato letterale, quanto anche in quello sostanziale e logico, è non solo complemento del dovere dell' interprete, ma imperiosa necessità, di fronte alla stridente contraddizione che risulta tra i principii posti a base della legge e il significato tecnico e giuridico della parola *preposto*. Tanto più che la legge fu votata in modo *vertiginoso* nella sera del 28 giugno 1903, *in mezzo alla grande farragine di leggi... votate quel giorno* (sono parole della Rivista Penale, il cui Direttore, on. Lucchini, era certamente presente) (2).

Se, aduuque, in fretta la legge fu votata e discussa, senza mancare di ossequio a chicchessia, è ben possibile che sia stata poco attesa quella coordinazione, ch'era indispensabile, tra la locuzione usata « preposto alla direzione o sorverglianza del lavoro » nell'art. 32, e il significato tecnico e giuridico che quella frase avrebbe dovuto avere in conformità dei principî adottati.

Infatti, se l'articolo 3 pone per base e ragione della legge l' obbligo negli industriali di prevenire gl' infortuni e di proteggere la vita e l' integrità della persona degli operai, sarebbe completamente contradittorio a questa norma direttiva, sanzionata e rafforzata dalla minaccia di una pena, se l'applicazione della responsabilità civile, secondo la disposizione dell'art. 32, dovesse limitarsi alla sola opera delittuosa di coloro che sono *preposti alla direzione e sorveglianza*. La giurisprudenza ha già chiarito, e la legge ha menzionato nell'art. 7, ripetendolo nell'art. 9 del regolamento, che è considerato quale impreditore anche colui che faccia eseguire per proprio conto alcuno dei lavori che formano oggetto delle imprese enunciate all'art. 1, quando vi siano impiegati più di cinque operai. Or, dato che ad una costruzione del genere non sia *preposto* alcuno per la sorveglianza, nel senso giuridico della parola *preposto,* non si avrebbe la responsabilità civile contemplata dal primo ca-

---

(1) Bianchi F. S., op. cit., n. 133, pag. 982 e 983.
(2) *Riv. Pen.*, 1903, col. LVIII, pag. 625.

poverso dell'art. 32. Si dirà che allora si rientra nell'ipotesi della prima parte per la responsabilità diretta; ma ciò è errore, perchè ivi è contemplata l'ipotesi della responsabilità diretta, che colpisce l'autore dell'infortunio, riconosciuto colpevole dalla sentenza penale, e non il proprietario o industriale per *tale sua qualità.*

11. — Facendo ricorso ai lavori parlamentari che prepararono la legge del 17 marzo 1898, la quale nell' articolo 22 disponeva identicamente, troviamo che si discusse sulla limitazione della responsabilità civile dell' industriale, dopo che all'operaio colpito da infortunio veniva concessa un' indennità; ma la limitazione fu messa in rapporto alla colpa grave o lieve, stabilendo che la responsabilità dell'industriale rimaneva, nel solo caso di colpa grave, che avesse dato luogo a reato di azione pubblica.

Nella seduta del 12 marzo 1898, sull' art. 22 l'on. Chimirri propose il seguente emendamento: « Quando l' infortunio avvenga per colpa inescusabile del capo o esercente della impresa o industria, o di coloro ch'egli prepone alla direzione o sorveglianza del lavoro, nella sentenza di condanna alla pena della detenzione sarà aggiunta la multa estensibile fino al massimo delle indennità stabilite nella presente legge, da versarsi nel fondo speciale, di che all'articolo 26 ».

La discussione che si aprì su questo emendamento provocò importanti chiarimenti dell'on. Lacava, che tutto riassunse il concetto della legge, ed è perciò utile riportarli integralmente:

« L'on. Chimirri — egli disse — ha fatto osservare la differenza che passa fra l'art. 22 e gli articoli corrispondenti nei diversi disegni di legge precedentemente votati, e ricordò il dibattito che ci fu nel 1896. Si ebbe allora quel compromesso che va sotto il nome di emendamento Nocito, nel qual si comprese la responsabilità civile per la colpa grave, e si raddoppiò l' indennità. Con l'art. 22 la si è estesa a qualunque colpa, purchè l'azione nascente dal reato sia pubblica.

« Ciò conferma il cammino che su questo punto si è fatto. Io quindi mi accontento che questo cammino si fermi all'azione pubblica prescritta nel codice penale e non vada anche più oltre.

« Il concetto degli avversarii del disegno di legge, non dirò degli oppositori della legge per la legge, ma di coloro che combattendolo credono di migliorarlo, consiste in questo, che, cioè, l' assicurazione obbligatoria è una transazione, e deve perciò coprire anche la colpa.

« Noi, invece, diciamo che l'assicurazione obbligatoria deve coprire tutti i rischi professionali e gl' infortunii; e ciò, non per transazione, ma per ragione di equità naturale e di giustizia sociale.

« Quali sono i rischi professionali e gl' infortunii? Sono quelli inerenti e connaturati all' industria, provenienti da forza maggiore, da cause fortuite ed ignote e da negligenze dipendenti dall' industria stessa, ma non quelli *colposi* e *delittuosi.*

« Quando vi è il delitto, il reato di azione pubblica nell'infortunio, non vi può essere transazione, perchè questa sarebbe inumana, non sarebbe morale.

« Quando dunque trovo che vi è delitto, allora non posso ammettere la transazione sul delitto, non posso ammettere che per assolvere dal delitto basti l'assicurazione obbligatoria.

« Mi pare questo un principio così evidente, e fu discusso tanto alla Camera nel 1896, che crederei proprio abusare della pazienza vostra continuando a discutere. Ma lo stesso onorevole Chimirri ha fatto ora un gran cammino, una vera concessione, poichè viene a proporci la responsabilità civile per colpa *inescusabile*. Ma, o signori, l'ha definita questa colpa l'on. Chimirri? Quale è la colpa inescusabile? Egli non la definisce, come noi non definivamo la colpa grave.

« E, invero, la colpa inescusabile, è, *mutatis verbis*, la colpa grave.

« Noi dicevamo: è vero che la colpa grave non è definita dalle nostre leggi, ma la definisce la dottrina e la giurisprudenza: egli, alla sua volta, propone ora la colpa inescusabile, e sente la necessità di proporla e di escluderla dalla copertura dell'assicurazione obbligatoria.

« Ora, di fronte a questa stessa concessione fatta dall'on. Chimirri credo, per parte mia, sia opportuno, nelle condizioni in cui siamo, di approvare questo disegno di legge. »

A questa determinazione della responsabilità civile, seguirono osservazioni dell'on. Guicciardini, il quale disse di non sembrargli giustificato, nè in ordine ai principii di giustizia, nè in ordine alla equità, tanto la soppressione della responsabilità civile nascente dall'infortunio colposo, in modo da comprenderla nell'assicurazione, quanto l'altra soluzione del mantenimento della responsabilità senza nessuna limitazione, così com'è regolata dal nostro codice. E nell'intento di difendere gli intraprenditori e gli industriali contro una piaga, che si va diffondendo, quella delle liti mosse, non da un sentimento di giustizia, ma da condannabile speculazione, scartando amendue le soluzioni, propose quella intermedia, la *responsabilità civile limitata.*

E più nettamente, con criteri chiari e precisi, l'on. Casana stabilì i concetti che furono tradotti nella legge. « Il concetto — egli disse — che ho espresso rispetto al rischio professionale, conduce, necessariamente, a mantenere la responsabilità civile per tutti quei casi d'infortunio che non possono più considerarsi inevitabilmente inerenti alla natura di ciascuna impresa o di ciascuna industria, perchè non potrebbe ammettersi che andasse al di là dell'infortunio per semplice rischio professionale l'ufficio della società civile di assicurare, senza onere speciale di qualcuno responsabile, l'adeguato risarcimento all'operaio colpito dall'infortunio.

« Se non che, affine di commuovere contro questa legge, si volle far vedere la grave condizione dell' industriale e dell' imprenditore, in quanto dovrebbero rispondere della colpa dei loro agenti, in quanto sarebbero esposti al disonore di una condanna penale.

« Ma cotesta non è una innovazione di questa legge. Tale stato di cose risulta dal diritto civile e penale, che vige da lungo tempo, e *che questa legge lascia integro.*

« Essa non aggrava la condizione dell'industriale, anzi l'attenua in due modi. Anzitutto perchè lo libera dalla responsabilità civile per tutti i casi che non possono essere di azione pubblica; in secondo luogo perchè, oggidì il magistrato, vedendo innanzi a sè, da una parte l' industriale o l'imprenditore, che facilmente suppone grandi capitalisti per i molti denari che maneggiano, senza tener conto che questi non sono che una delle materie prime acquistate il più delle volte a ben caro prezzo, e d'altra parte l'operaio movente a pietà per l'infortunio patito, sotto l' influenza d'un sentimento umano, è spinto, oggidì, ad una eccessiva severità contro l' imprenditore e l' industriale. (1)

« Ben altrimenti avverrà quando lo stesso magistrato sarà conscio che, mercè questa legge, il regolare contributo dell' industriale o dell' imprenditore avrà assicurato all' infelice operaio un adeguato risarcimento ».

Infine, l'on. Cocco-Ortu, ministro di agricoltura, industria e commercio, conchiuse: « L'articolo 22 non estende, ma limita la responsabilità degl' industriali, quale dovrebbe essere secondo il diritto comune.

« Non è esatto che, riferendosi l'articolo stesso alle sanzioni del codice penale pei reati di azione pubblica, la estenda anche ai casi di colpa lieve.

« Ad ogni modo, la disposizione combattuta rende minore le incertezze, lascia meno aperto l' adito ai processi e alle liti, di quello che sarebbe ove si stabilisse, come vogliono gli oppositori, la responsabilità nel caso della colpa grave, che non è del resto ben definita, o di colpa inescusabile, che non è altro, secondo fu detta nella Camera francese, che la colpa grave designata con diverse parole ».

12. — Ora, è lecito domandare: che cosa intesero limitare i nostri legislatori? La colpa, nella sua *quantità,* obbiettivamente considerata, ovvero la colpa ne' suoi elementi costitutivi e nei rapporti tra l' industriale e il colpevole dell' infortunio?

Da quanto si disse, la risposta non pare debba essere dubbia. La massima *tantum judicatum quantum disputatum* trova anche in questo piena

(1) Non è questa la prima o l' ultima censura che si scaglia nel Parlamento contro la capacità e l' opera dei magistrati. E pure è in suo potere il provvedere!

applicazione. Si discusse esclusivamente di colpa grave o inescusabile, e la limitazione fu apportata nel senso detto dagli on. Guicciardini e Casana, in quanto, cioè, rimase la responsabilità intermedia, tra quella che poteva comprendersi nell'assicurazione e l'altra della responsabilità civile senza alcuna limitazione, com'è regolata dal codice civile. Si parlò di voler proteggere anche l' industriale dal pericolo di liti promosse a scopo di speculazione, appunto riferendosi al concetto di escludere il risarcimento per quella specie di colpa, che non dà luogo a reato di azione pubblica.

Questa interpretazione risponde perfettamente al principio sanzionato dall'art. 3, dove son messe a carico dell' industriale le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gl' infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai, *senza pregiudizio delle responsabilità penali e civili in caso d'infortunio*. Or bene, se la limitazione dell'art. 32 dovesse prendersi alla lettera, nel senso di ritenere la responsabilità civile dell'industriale solo nel caso che la colpa grave debba ascriversi alle persone da lui *preposte* alla direzione o alla sorveglianza dei lavori, noi dovremmo ritenere sanzionata come norma giuridica la trasgressione delle disposizioni dell'art. 3. In vero, se l'industriale avrà trascurato di assegnare persona tecnica alla direzione o sorveglianza; se avrà fornito materiale guasto per un' impalcatura, ch'è rovinata; se avrà adibito minorenni, al disotto dei limiti fissati dalla legge sul lavoro dei fanciulli, per l'uso di macchine, che producono l'infortunio; se avrà messo alla dipendenza dei suoi *preposti* operai incapaci, pazzi o malvagi, che per colpa o per dolo sono causa dell' infortunio, l' industriale sarà in colpa, o lieve o grave, secondo i casi, ma pure nel caso di colpa grave non risponderà civilmente, perchè, se sfugge alla condanna penale come responsabile diretto dell' infortunio, non è investito dalla responsabilità civile per la mancanza di un *preposto* alla direzione o sorveglianza, o perchè tutta la cura e la sorveglianza del preposto non potè impedire il fatto del minorenne, del pazzo, del malvagio, che aveva causa diretta dall' industriale.

Certo non era questo il pensiero di coloro che si affrettavano a discutere una legge speciale nel fine di non ritardare i benefici, che attendeva la classe operaia adibita a determinate specie di lavori, per sè stesse apportatrici di rischi e di danni. Essi vollero tutelare e proteggere la vita dell'operaio, la sua integrità fisica, i suoi diritti, e mentre con un complesso di norme questo fine rifermarono, non fecero altro che limitare alla colpa grave, quella che produce un reato di azione pubblica, la responsabilità civile dell'industriale. Diversamente essi avrebbero sanzionato una legge di favore, *non più per gli operai, ma per gli industriali* soltanto, i quali, per mezzo di un preposto qualunque, sareb-

bero in tutti i casi assolti anche dal delitto colposo, con violazione di legge penale e civile. Avrebbero anch'essi il loro *gerente responsabile!*

Se la lettera della disposizione dell'art. 32 tradì il pensiero organico di tutta la legge, è una di quelle improprietà di locuzione, ch'è spiegata dalla fretta con cui la legge si volle approvare per evitare ulteriori ritardi. L'ufficio dell'interprete non è quello di fermarsi alla pura disposizione letterale, per soffocare nel rigidismo della parola il diritto voluto e sancito, ma deve quel diritto ricercare ed intendere in tutto il complesso della legge medesima. Tanto più che il lavoro per sè stesso ha tale ingranaggio di elementi e sviluppo di forze, che rende ben difficile accertare la responsabilità civile di un industriale, a traverso l'interposta persona del *preposto*, quando la natura stessa del lavoro alcune volte confonde direttori ed esecutori dell'opera, che dà luogo al fatto dannoso, e quando la legge è applicabile anche ad industrie in cui non è necessario il numero di cinque o più operai, (1) e nelle quali può più facilmente mancare la necessità del preposto alla direzione e sorveglianza. In questi casi l'operaio, che la legge volle beneficare, vedrebbe sfuggirgli con l'interpretazione letterale quel diritto al risarcimento, che la legge comune consente a tutti indistintamente i cittadini.

13. — Se non che, ad un giudizio perfettamente opposto parrebbe dovesse indurre la discussione parlamentare avvenuta nel 1903 su le modifiche apportate alla legge del 1898.

Discutendosi l'art. 22 l'on. Pescetti propose un'aggiunta, per modo da ritenersi la colpa dell'industriale anche nei casi di colpa degli operai esecutori dei lavori. L'on. Gianolio, relatore, pur ritenendo superflua l'aggiunta, perchè già compresa nel concetto della legge, non si oppose, e la Camera approvò aggiungersi alle parole: « *imputabile a coloro* » anche le altre « *che sono incaricati dell'esecuzione.* »

Contro questa modifica insorsero varie camere di commercio, facendo pervenire petizioni di protesta al Senato del Regno. Questo, ritenendole giuste, approvò la soppressione delle parole aggiunte. E il Ministro, nel ripresentare alla Camera il disegno di legge, ebbe a dire nella sua relazione, che la portata dell'art. 22 non era quella dell'estesa responsabilità anche per gli esecutori del lavoro. « E in vero — ivi è

(1) Rientrano in questa categoria gli operai addetti: a) alle costruzioni edilizie, anche se l'imprenditore è lo stesso proprietario, quando si tratti di lavori eseguiti all'esterno degli edifici con uso d'impalcatura o di ponti fissi o mobili (articolo 7); b) alle imprese per collocamento, riparazione, e rimozione di conduttori elettrici e parafulmini; c) alle imprese per carico, trasporto e scarico dei materiali per le costruzioni e provenienti da demolizioni; d) a prestar servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale od agricolo; e) a prestar servizio presso i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.

detto — la responsabilità civile del committente per il fatto del proprio commesso ha il suo fondamento giuridico nella *culpa in eligendo*. E se può esigersi che l'imprenditore o industriale usino prudenza o avvedutezza nello scegliere la persona che intendono preporre alla direzione o sorveglianza dei lavori, non può dirsi altrettanto quando si tratta di assumere nuovi operai. Dato il numero considerevole di operai, talvolta parecchie centinaia che lavorano nello stesso opificio; data la frequenza con la quale essi fanno passaggio da un opificio all'altro, e la necessità impellente di coprire subito i vuoti, che in questi ed altri simili casi si fanno nel personale dell'opificio, viene a mancare quella libertà e possibilità di scelta, che è il fondamento giuridico della responsabilità civile per fatto altrui. Chi ammettesse quella libertà o possibilità di scelta, mostrerebbe di non conoscere la febbrile attività dell'industria moderna, e il fervore della produzione industriale a base meccanica. Ma oltre a mancare di fondamento giuridico, la responsabilità civile del padrone per infortuni imputabili ai proprii operai, sarebbe in evidente contraddizione col concetto del rischio professionale, poichè il rischio professionale, quale è inteso dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla nostra legge, include anche gl'infortuni suddetti. »

La Commissione della Camera accettò il ripristino dell'antica disposizione dell'art. 22 come fu votata dal Senato, dicendo: « L'art. 16 del progetto della Camera, modificando il primo capoverso dell'art. 22 della legge vigente, disponeva che la responsabilità civile dovesse anche rimanere al proprietario, o capo, o esercente dell'impresa, industria o costruzione, quando la sentenza penale stabilisse che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli *ha incaricato della esecuzione,* e non soltanto preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro come l'art. 22 stabiliva. Così ne estendeva fuori di modo la portata, e veniva a distruggere il primo concetto informatore della legge del 1898, la dottrina, cioè, del rischio professionale. E l'imprenditore il quale per il fatto dell'assicurazione non deve rispondere civilmente, se non quando è sottoposto a condanna penale per il fatto da cui l'infortunio è derivato, o per *il fatto di coloro di cui deve rispondere secondo il codice civile,* dovrebbe invece rispondere ed essere obbligato al risarcimento dei danni verso l'operaio leso, anche quando l'infortunio fosse avvenuto per grave imprudenza di un compagno di lavoro. Il che significherebbe, poichè qualunque operaio può essere riguardato come un incaricato dell'industriale per l'esecuzione del lavoro, che la responsabilità civile sarebbe rinata, per così dire, in ogni infortunio, o per lo meno in tutti quelli, e sono la maggior parte, nei quali l'infortunio è cagionato dalla trascuraggine e dal malvolere degli operai. »

Questa interpretazione autentica porrebbe il suggello ad ogni quistione, se si riuscisse a conciliare quello che i legislatori del 1903 dis-

sero consacrato nella legge del 1898, con quello che realmente i legislatori di allora vollero dire e consacrare nell'art. 22.

Il Lacava, infatti, che nel 1° Dicembre 1892 presentava un progetto di legge su gli infortuni, nella relazione affermava: « che fra i meno infondati rimproveri che si fanno a queste leggi di assicurazione contro gli infortuni, vi è quello di non provvedere abbastanza alla sicurezza degli operai, anzi forse di recare ad essa pregiudizio, perchè i padroni, adempiuto all'obbligo dell'assicurazione, non hanno sufficiente interesse a che non accadano sinistri. Ora è evidente, che col far rivivere a loro carico, nei casi di colpa grave, anche la responsabilità civile, si attua il più efficace mezzo che possa escogitarsi, affinchè non si adagino in una piena ed assoluta noncuranza di tutto ciò che può essere causa d'infortunio ». (1)

L'on. Bonacci, ministro di Grazia e Giustizia quando l'on. Guicciardini ripropose il progetto nel 1896, disse recisamente: « Comprendere nel rischio professionale, al quale si provvede con l'assicurazione, l'infortunio derivante da colpa grave dell'imprenditore o dei suoi commessi, significa assolvere anticipatamente l'industriale e i suoi commessi dalla responsabilità di quelle colpe, che per la loro gravità si assomigliano al dolo, e perciò si chiamano quasi delitti; e ciò è davvero contrario a tutt'i principî di diritto antico e moderno, quei principii che non sono una vana forma senza sostanza, nè una arbitraria creazione dei legislatori; ma che emanano dalla coscienza di tutt'i popoli civili, e che rispondono ai più imperiosi bisogni di giustizia e di sicurezza sociale ». (2)

Poichè lo stesso on. Lacava nel 1898, ritornò sull'argomento, ed affermò il principio, ineccepibile giuridicamente e moralmente, che *quando vi è il delitto, il reato di azione pubblica, non vi può essere transazione*, e che quindi nei rischi professionali non possano andar compresi i fatti colposi o delittuosi, (3) e quando si sa, come si è detto innanzi, che questo concetto prevalse nell'approvazione della legge del 1898, l'interpretazione che dal legislatore si dà nel 1903 a quella legge appare evidentemente errata.

Io avrei compreso che si fosse voluta abolire la responsabilità nel modo come fu sanzionata nel 1898, e bastava farlo per avere forza imperativa. Ma dire che veniva tolta l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescetti, perchè con l'assicurazione sono coverte tutte le responsabilità dell'industriale, è poggiarsi sopra un precetto di legge, che non esiste.

---

(1) *Atti Parlamentari*, 1.ª sessione del 1892, pag. 14 e segg.
(2) *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, seduta 30 aprile 1896, pag. 3731.
(3) V. n. 11 di questo scritto.

Piacemi di non essere solo nell' intendere a questo modo la legge. Il *Salvatore,* infatti, scrive: « con l'assicurazione obbligatoria si provvede agli infortuni puramente fortuiti per mezzo del diritto nuovo, mentre agli infortuni colposi provvede il diritto antico. Il diritto comune è quindi rimasto intatto per quanto riguarda gli industriali, eccetto nei casi di danno lievissimo (comma terzo dell' articolo in esame, non essendovi azione pubblica) ». (1)

L' interpretazione legislativa del 1903, come non si adatta e non concorda con quanto fu criterio informatore dell' art. 22 della legge del '98, così non si concilia con le altre disposizioni, che mettono a carico dell' industriale, non solo il dovere di provvedere alla sicurezza degli operai, ma anche l'obbligo della denunzia, in caso d'infortunio (art. 36 della legge e 79 del regolamento).

Se, avvenuta l'assicurazione, l'industriale non fosse tenuto ad una responsabilità limitata non sarebbe stata comminata contro di lui una pena per la trasgressione all' obbligo della denunzia, e questa sarebbe stata posta a carico esclusivamente del *preposto* alla direzione o sorveglianza, il quale vi è obbligato sol tanto in via sussidiaria, in assenza, cioè, o impedimento del capo o esercente (quarto comma dello art. 79 del regolamento).

L' industriale non è quindi considerato estraneo al lavoro ed ai suoi pericoli, dopo che ha fatto la scelta del *preposto* alla sorveglianza o alla direzione, ed ha adempiuto all'assicurazione. Come rimane responsabile dell'adempimento alla denunzia, così rimane a suo carico quella responsabilità per delitto o quasi delitto, che per la natura sua non poteva essere nè transatta, nè compresa nel rischio professionale.

E non può essere argomento a convincere in contrario la difficoltà della scelta; giacchè, limitata la responsabilità dell' imprenditore alla sola colpa grave, esso è giustamente liberato di nove decimi delle responsabilità, che gli attribuiscono le leggi attuali. Egli, per essere reo di colpa grave, dovrebbe aver preso per operaio un ebbro, un demente, una persona notoriamente incapace di adempiere le incombenze a lui affidate; ma se ha scelto un buon operaio, la colpa grave sarà per l'operaio, e non per l'imprenditore.

Questo principio giuridico fu autorevolmente svolto dal senatore *Auriti* nella tornata del 1. marzo 1892, (2) ed io non vedo alcuna ragione giuridica o morale, perchè debba essere cancellato.

Resto, perciò, nel convincimento che rimane la responsabilità limitata, come fu stabilita nella legge del 1898, malgrado nel 903, con una errata interpretazione, si fosse pensato e scritto diversamente.

---

(1) Op. cit., n. 140, pag. 124.

(2) *Atti Parlamentari*, Senato del Regno, 1892, pag. 2521.

§ IV.

Natura dell'azione.

14. — Posti i limiti della doppia azione, interessante è stabilirne la natura giuridica, dovendo da questa dipendere l'osservanza dei termini per il suo esperimento in giudizio e per la sua estinzione.

Innanzi tutto, è ormai accertato che la mancanza di denunzia dell' infortunio non nuoce all'esperimento dell'azione, sia questa in dipendenza del contratto, sia derivante dall'obbligo del risarcimento per colpa aquiliana. La legge volle assicurare all'operaio il suo diritto all' indennizzo, e per quella ragione politico sociale, che informa tutte le sue disposizioni, a facilitare il modo della liquidazione degl' indennizzi v' interpose l'opera dell'autorità politica e giudiziaria. Da ciò si rileva che il primo movimento dell'azione è essenzialmente pubblico, e sta nella denunzia, che porta l'accaduto a cognizione dell'ufficio di pubblica sicurezza, il quale, a sua volta, ne interessa l'autorità giudiziaria, che procede all' inchiesta in breve termine.

L' interesse privato non può essere vulnerato dalla mancanza di denunzia o dell'inchiesta, perchè rimane salva all'operaio infortunato l'azione nelle forme dei comuni procedimenti per conseguire l' indennità, non potendo attribuire a sua colpa la negligenza altrui.

Infatti, sono le conseguenze dell'evento sinistro quelle che fissano inalterabilmente i diritti dell'operaio e gli obblighi dell'assicuratore o dell' industriale al risarcimento, non le modalità che possono essere omesse in ordine alla denunzia o all'accertamento dell' infortunio. Tali omissioni danno luogo a penalità speciali (per quanto riguarda la denunzia), e, dipendendo dalla negligenza altrui (giacchè alla denunzia non è tenuto l'operaio), non possono troncare od escludere un diritto, che sorge, per virtù di legge, dall'evento sinistro del lavoro.

Anche quando una clausola espressa del contratto di assicurazione riservi all' istituto assicuratore il diritto di essere avvertito dell' infortunio dall' industriale in un dato termine, o che la mancanza di denunzia importi la sua liberazione dagli obblighi del contratto, malgrado questa clausola, permane il diritto dell'operaio all' indennizzo, perchè espressamente la legge stabilisce la nullità di qualunque patto inteso ad eludere il pagamento della indennità o a scemare la misura stabilita nella legge stessa (art. 12 della legge 1898 - 14 del testo unico 1904). (1)

---

(1) App. Genova, 19 febbraio 1904 - *Cassa Nazionale* c. *Ceccari* e *Musante* (*Contratto di lavoro*, I, pag. 143); — App. Torino, 25 marzo 1904 - *Cassa Nazionale* c. *Cristina* (ib., pag. 179).

« Sarebbe aggiungere alla legge — disse egregiamente la Corte d'Appello di Genova nella sentenza del 19 febbraio 1904 — l'attribuire alla omessa denunzia la maggior conseguenza di spostare la responsabilità dall'assicuratore alla impresa; e se ne fallirebbe il concetto, parificando le mancanze nel trattamento. Inoltre, quando l'assicuratore dovesse intendersi liberato per non esserglisi data nel brevissimo termine di due giorni la notizia dell'infortunio, le parti contraenti avrebbero troppo libero il campo a colludere contro la legge stessa, ed in danno dell' operaio, rendendo frustranea l'assicurazione. »

Ben potrà l'assicuratore rivolgersi contro l' industriale, se dall' omessa o ritardata denunzia gli derivano danni, ma non può esser posta a carico della vittima dell' infortunio la negligenza di chi può avere un interesse a danneggiare la sua condizione giuridica.

La stessa ragione informa la permanenza del diritto nell' operaio, anche in mancanza d' inchiesta. Questa non è che accertamento degli estremi di fatto dell' infortunio, è un mezzo di prova, per stabilire le responsabilità e le modalità dell' indennizzo, per servire di base ad una sollecita ed amichevole liquidazione; ma non è l'inchiesta la base del diritto all' indennizzo. Tanto ciò è vero, che allora che il diritto viene in contestazione, i mezzi probatorii sono quelli ammessi dal Codice di procedura civile, e si valutano nelle forme dei giudizi ordinari. » (1) Se l'omissione della denunzia o la definizione diversa data dal magistrato (p. es. fatto colposo guaribile in 20 giorni, per il quale non v'è azione pubblica) ebbe per conseguenza la mancanza dell' inchiesta, neppure questo fatto, non imputabile all' operaio, può vulnerare il suo diritto. L'errore o la responsabilità del magistrato, obbligato a compiere l' inchiesta, possono, se del caso, dar luogo a rapporti d'indole diversa, non denegare agli effetti dell' infortunio la loro giuridica efficienza.

A queste osservazioni s'innesta l' indagine sul termine della denunzia e su la qualità degl'infortuni da denunziarsi. Il nuovo testo unico ha risoluta la controversia dibattuta sotto l' impero della legge del 1898, se, cioè, dovessero denunziarsi anche gl'infortuni che hanno per conseguenza l' incapacità al lavoro per meno di cinque giorni. Con l'art. 36 è stabilito che si denunziano soltanto quelli che superano in durata i cinque giorni di malattia o che apportano altra conseguenza maggiore. Se, per altro, il prognostico del medico, in un primo tempo, sia fatto per una malattia inferiore ai cinque giorni, e questa, in se-

---

(1) Confr. Serafini, *Rivista inf. Mod.*, V, 147 - Cass. Torino, 3 giugno 1902, ibid. IV, 518.

guito, venga ad essere sorpassata, in tal caso la denunzia è obbligatoria e il termine decorre dal sesto giorno di malattia. (1)

Accennato appena quanto basta sul moto iniziale dell' azione, è uopo accertarne la natura.

Se trattasi di liquidare l' indennizzo in seguito all'assicurazione stipulata, nessun dubbio può sorgere sul carattere commerciale dell'azione che si sperimenta. Essa deriva dal contratto, il quale forma atto di commercio per l' istituto assicuratore, che per professione abituale compie assicurazioni del genere (art. 4 n. 20 Cod. di commercio), e poichè è tale per una delle parti, non può non esserlo per l'altra (art. 870 Cod. di commercio).

Del resto, la legge speciale è applicabile per determinate specie di lavori, per quelli cioè che abbiano in sè medesimi il carattere d' imprese, che sono ordinariamente d' indole commerciale, e non civile. « La prima norma da tener presente nell' interpretazione di questo articolo (art. 1) è ch'essa si riferisce alle imprese industriali solamente, salvo le eccezioni che noteremo volta per volta. La legge quindi non tiene presente soltanto il carattere del lavoro, ma anche il fatto ch'esso sia esercitato da un imprenditore o industriale. Gli stessi lavori preveduti in questo articolo, quando non sono condotti come un' impresa industriale, nel senso che si è dato a queste parole, interpretando per esempio l'art. 3 del Codice di commercio, non cadono sotto la legge.... Quindi prima indagine, generalmente facile, di vedere, se dato un lavoro determinato, e che apparentemente rientra nell' art. 1 della legge, si riscontrino in colui che lo fa direttamente eseguire i caratteri dell' imprenditore. Questa regola soffre, come abbiamo avvertito, qualche eccezione, sopra tutto per quanto successivamente dispone l'art. 6. » (2)

Così scriveva il Salvatore in rapporto alla legge del 1898. Il Vivante insegna che la legge, ascrivendo l' impresa tra gli atti commerciali, non ebbe in vista la professione di chi l'assume, ma la funzione essenzialmente mediatrice e speculatrice che l' impresa compie in mezzo al movimento sociale, intromettendosi tra chi lavora e chi consuma i prodotti del lavoro. « L'elemento caratteristico ed essenziale di questi gruppi di affari sta nell' esistenza di questo organismo economico che si dice l' impresa...... Il decidere se l' esercizio industriale abbia i caratteri di un' impresa, dipende dalle sue proporzioni, dall'importanza dei rischi, dei capitali che vi si impiegano in macchine, in

(1) Art. 80 del regolamento. La quistione è quindi testualmente risoluta, in senso opposto al pronunziato della Cassazione, che nel 21 novembre 1902, ritenne non essere necessaria una nuova denunzia nel caso che la malattia sorpassi il termine prognosticato (*Foro ital.* 1903, II, col. 42). — V. Rameri, *Alcuni criteri direttivi in tema di denunzia e d' inchiesta negli infortuni del lavoro* (*Foro ital.*, 1903, II, 97).

(2) Salvatore, op. cit., pag. 42, n. 3.

denaro o altrimenti: è un apprezzamento del giudice che dipende dalle circostanze concrete. » (1)

Certo, la legge speciale, parlando d'impresa, non può che riferirsi ai caratteri giuridici che ne dà il diritto commerciale. Ma, anche a volerla considerare diversamente, cioè come un semplice organismo economico, indipendente dalla funzione mediatrice ch'è essenziale nell'atto di commercio, un ente industriale che ha come finalità l'assumere o il compiere un determinato ordine di lavori, come la considera il Carretto, (2) pure all'organismo economico non può mancare il *fine* economico, la ragione del lucro. L'azione che ha rapporto a quella natura di lavori, sui quali si imperniano il contratto di assicurazione e il diritto ad essere indennizzati dei danni dell'infortunio, non può essere diversamente che azione commerciale.

15. — Se non che, questo stesso carattere di commercialità, che informa l'azione per infortunio, mi fa convinto che malamente s'intende la legge, quando se ne estendono le disposizioni obbligatorie anche a quei casi, che sono fuori delle sue finalità. Col pretesto che la legge su gl'infortuni è legge di favore per gli operai, e che perciò le sue disposizioni vanno interpretate largamente (secondo la maggioranza delle opinioni), si è giunti oggi all'abuso di dare ad ogni fatto disgraziato la caratteristica d'infortunio, e di pretendere la relativa indennità, senza riflettere che l'estendere la legge a casi non preveduti, non è la stessa cosa che interpretarla; è, invece, una riforma o creazione di legge nuova, che non è consentita a tutti. Si trasforma, spesso, il carattere obbiettivo dell'azione in quello subbiettivo della persona, solo perchè questa è rivestita della qualità di operaio o lavoratore in genere. E quindi non è difficile giungere all'assurdo di sentire invocare i benefizi della legge su gl'infortuni da una cameriera, che nel pulire i vetri di una finestra, cada, e si faccia del male, o da un cuoco che si scotti una mano con l'acqua bollente!

In questi eccessi in cui cadono gl'interpetri, pare sia caduto anche il legislatore, nella fretta di estendere i favori della legge su gli infortuni.

Durante il vigore della legge 17 marzo 1898 fu più volte controverso se il proprietario, che fa eseguire per conto proprio alcuni dei lavori indicati nell'articolo 1, abbia o meno l'obbligo di fare assicurare i propri operai. La giurisprudenza si era pronunziata in maniera varia e incostante, specialmente per le costruzioni edilizie, ora ritenendo che la legge fosse applicabile soltanto a quelle costruzioni che assumono

---

(1) Vivante, *Trattato di diritto commerciale* - Roma 1893, vol. I, n. 40, pag. 86.
(2) Carretto, *Quistioni in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro* (*Foro ital.*, 1903, II, 49).

il carattere e l'importanza d'impresa, per mole di opere e numero di operai, e non alle costruzioni eseguite direttamente dal proprietario. (1) Altre volte aveva deciso in senso opposto, con l'ammettere l'obbligo dell' assicurazione anche per il proprietario, che per proprio conto e senza fine di lucro, avesse intrapreso la costruzione di una casa. (2)

La nuova legge ha creduto dirimere la divergenza di opinioni col sanzionare due concetti: l'uno, che considera quale imprenditore chi faccia eseguire per proprio conto alcuni dei lavori indicati nell' art. 1; l'altro, che contempla specificamente le costruzioni edilizie.

Nell'articolo 7, infatti, si leggono questi due capoversi:

« Agli effetti della legge si considera quale imprenditore anche colui che faccia eseguire per proprio conto alcuno dei lavori che formano oggetto delle imprese enunciate all'articolo 1, quando vi siano impiegati più di cinque operai. »

« Per le costruzioni edilizie questa disposizione si applica anche se il numero degli operai sia inferiore a cinque, quando si tratti di lavori eseguiti all' esterno degli edifici con uso d' impalcature o di ponti fissi o mobili. »

Il *Rameri* dice di non capire il perchè di questa eccezione per le sole costruzioni edilizie, mentre anche per altri lavori vi sono casi di maggiore gravità, che avrebbero meritato uguale eccezione. Forse, egli soggiunge, ciò è perchè queste sono le costruzioni che più comunemente sono fatte dal proprietario direttamente senza assumere il carattere d'impresa. (3)

Da parte mia non intendo perchè sia stata concessa speciale protezione ai lavori esterni, quando la stessa ragione di pericolo si riscontra, quantunque in grado minore, nei lavori interni di un edificio.

Ma, al certo, la ragione giuridica non può giungere a giustificare la estensione che si vuol trarre da queste nuove disposizioni, anche ai lavori minimi, d'indole strettamente privata. Si dice che, avendo l'articolo 7 del regolamento (oggi 9) compreso colui che eseguisce una costruzione, o, in mancanza di questo, colui in nome e per conto del quale la costruzione è eseguita, fra coloro che debbano intendersi come *capi di costruzione*, viene ad essere escluso il concetto della speculazione, per dar luogo al fatto puro e semplice di un' opera edilizia eseguita

---

(1) Cass. Roma, 16 novembre 1900 (*Foro ital.* 1900, II, 26) e 4 ottobre 1902 (*Foro ital.* II, 468) — Cass. Torino, 13 settembre 1901 - *Molina* c. *Bertoli* (*Foro ital.*, 1902, I, 204) — Conformi: Smilari, *Cassazione Unica*, 1901, n. 1137; — Agnelli, *Commento alla legge su gli infortuni sul lavoro*, Milano, Società Editrice Libraria, vol. I, § 13, 14 e 15.

(2) Cass. Roma, 16 gennaio 1902, *Cassarino* (*Foro ital.*, 1902, II, 97); — 13 novembre 1900, *Lauri* (ibid. 1901, II, 195); — 27 giugno 1900, *Indicio* (ib., Rep., 1900 voce Infortuni).

(3) *Rameri*, op. cit., pag. 11.

da chicchessia anche in nome e per proprio conto; giacchè lo spirito della legge è quello di proteggere l' operaio dai rischi professionali, i quali si verificano, tanto se dipende la costruzione da uno speculatore quanto che dipenda dallo stesso proprietario. (1)

La disposizione regolamentare non è sufficiente a spiegare il contenuto e la ragione della legge. Questa volle proteggere l' operaio dal rischio professionale, e il relativo indennizzo pose a carico dell' industria, dell' *impresa*, non su la persona di chi l' esercita. Quindi è l' obbiettività del lavoro che determina la esistenza o meno del rapporto giuridico.

Anche nei lavori parlamentari che prepararono le modificazioni apportate alla legge del 1898 col testo unico del 1904, la Commissione parlamentare prima, (2) e il ministro Baccelli poi, (3) dissero che la tutela dell' operaio avesse la sua ragione di essere anche quando il lavoro si fa per conto del proprietario, « ma perchè l' obbligo dell' assicurazione non sia applicato a lavori di minima entità, occorre stabilire qualche limite, ed il limite proposto è quello desunto dal numero degli operai, fatta eccezione per le *costruzioni edilizie*. Per queste il numero degli operai può essere desunto come indice dell' importanza del lavoro, non della gravità del pericolo. » Egli ricordava perciò che la legge inglese del 6 agosto 1877, e la danese del 15 agosto 1898, desumono il pericolo dall' uso d' impalcature; e conchiuse col dire che, uniformandosi a tali criterî, la legge richiede l'obbligo dell'assicurazione, per quelle costruzioni edilizie per le quali il proprietario viene considerato imprenditore, o quando il numero degli operai è superiore a cinque, o quando si fa uso di ponti, impalcature o altri mezzi analoghi. « Nè può dirsi — soggiungeva — che in tal guisa il proprietario di un edificio, che chiama un operaio per riparare una grondaia o un soffitto, sia obbligato a provvedere prima ad assicurarlo; perchè, se si tratta davvero di lavori di poca entità, e che durino meno di cinque giorni, non occorre l' assicurazione; il proprietario è soltanto obbligato, ove accada un infortunio, a pagare l' indennità dovuta, e il relativo credito della parte lesa è garentito dal privilegio di cui all'articolo 1958 del codice civile, con iscrizione al n. 5 dell' articolo stesso. E ciò in conseguenza e per effetto della nuova disposizione di cui all' articolo 13 del progetto » (29 della legge).

Il testo dell' articolo 7 non ha segnato alcun limite per i lavori edilizi esterni, nè in quanto al numero degli operai, nè in quanto alla durata del lavoro, per modo da escludere ogni esame sull' importanza

(1) Corte di App. Genova, 9 febbraio 1904, Est. Quadrio (*Foro ital.*, 1904, I, 648).
(2) Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legisl. XXI, sessione 1900-1901, Documenti, n. 298-*A*, pag. 5.
(3) Atti parlamentari, id., Legisl. XXI, 2ª sess. 1902, Documenti, 64-*B*.

o meno del lavoro, e solo in vista del pericolo che maggiormente si corre con l' uso d' impalcature, ponti e simili, ha stabilito l' obbligo dell' assicurazione.

Nelle istruzioni date dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con la circolare del 5 maggio 1904, n. 13801, per l' esecuzione del nuovo testo unico e relativo regolamento, è ripetuto il concetto che per imprenditori di costruzioni o demolizioni edilizie la legge (articolo 7) considera anche coloro che, senza ricorrere ad un appaltatore, fanno eseguire per proprio conto alcuni lavori, che formano oggetto delle imprese di costruzioni o demolizioni, quando ricorra l'una o l'altra delle due condizioni: o che gli operai impiegati siano più di cinque, o che si tratti di lavori all'esterno degli edifici eseguiti con l'uso d'impalcature, o di ponti fissi o mobili. (1)

A me pare, che così come è scritta la legge non comprenda anche i lavori di semplice *manutenzione*, che sono quelli che ordinariamente sogliono fare i proprietarii, senza intervento d' imprenditori.

L' articolo 7 della legge è spiegato, se così può dirsi, dall'articolo 2 del regolamento, il quale dice che sotto la denominazione d' imprese di costruzioni e demolizioni edilizie, sono comprese tutte quelle che compiono lavori di *costruzioni*, *restauro*, *rifinitura*, *modificazione* o *demolizione* di edifici, sia in città che in campagna.

La legge, in vero, nell' articolo 1 si riferisce unicamente ad imprese di *costruzioni* e *demolizioni edilizie*, per le quali si riscontra in sè stesse il pericolo del lavoratore e l' entità dell' impresa o della costruzione in genere. E l' articolo 7, nel riferirsi anche ad alcuni di quei lavori fatti isolatamente ed all' esterno, non può aver considerato altro che i lavori di costruzione e di demolizione, che sono tutt' altra cosa di quegli altri lavori, che, sotto forma di spiegazione, il regolamento è venuto aggiungendo. Questa aggiunzione, a mio avviso, esorbita dal contenuto della legge, la quale, come si rileva dalle parole del *Baccelli* su riportate, aveva anche di mira l' entità del lavoro, che veniva indubbiamente valutato nella determinazione di costruzioni e demolizioni. Limitato a queste, il contenuto della legge risponde a' suoi fini ed ai limiti prefissi.

Ad ogni modo, anche a dare al regolamento il valore di una norma legislativa, che non può avere, non essendo fatto per delegazione legislativa, non si può estendere la portata dell' art. 2 oltre i casi in esso espressi, perchè questi sono tassativi, e non dimostrativi, non essendovi alcuna parola che possa far comprendere l' estensibilità a casi *simili*.

Lo stesso regolamento, specificando nell' art. 9 il capo della *costru-*

---

(1) Riportata nel *Contratto di lavoro*, 1904, pag. 191.

zione, indica colui che ne ha assunto l'esecuzione, e, in mancanza di questo, colui in nome o per conto del quale la *costruzione* è eseguita. Ciò che fa intendere, che anche il regolamento si riferisce a *costruzioni*, come la legge negli articoli 1 e 7, e non a semplice manutenzione degli edifici; e che in tanto il proprietario è considerato *capo*, in quanto assume per conto proprio la esecuzione di lavori, che importino appunto una costruzione *ex novo*, nella quale è compreso presuntivamente il criterio di una certa importanza e durata. Tanto vero che la legge nell'art. 1 usa la parola costruzione in contrapposto a quella di demolizione, e nell'art. 7 si rapporta a *costruzioni edilizie*.

Oltre di questi casi, il proprietario non è capo della costruzione; e se può esistere la ragione di protezione dei rischi per l'operaio, questa non s'integra in rapporto giuridico perfetto con la responsabilità di chi non è nè capo d'impresa, nè vero e proprio imprenditore per conto proprio. Si oppone la natura obbiettiva del fatto all'integrazione dei due termini del rapporto di diritto.

Questo a me pare il concetto legislativo, giacchè il fine della legge, qualunque esso sia nella sua alta idealità etico-giuridica, non dev'essere scompagnato dalla considerazione obbiettiva sulle necessità pratiche della vita. Se il muratore, che usa impalcature, dovesse essere assicurato anche quando è assunto al lavoro di manutenzione per una sola giornata o per poche ore, non potrebbe rendere quell'utilità di servizio, che dal suo lavoro si attende. La casa sprofonda; il tetto è rovinato, e viene la pioggia: — occorre prima assicurare l'operaio; attendiamo prima l'espletamento delle pratiche, e poi ci ripareremo dalla pioggia!... Se il lavoro venga compiuto senza la preventiva assicurazione, la disgrazia dell'operaio costituisce la rovina del proprietario della casa, la quale, forse, non ha neppure il valore dell'indennità dovuta! E' proprio l'assurdo, che, appunto perchè assurdo, non è giuridico, e non può essere sanzionato nella legge.

A questo inconveniente si potrà riparare — scrive l'avv. Carretto in una pregevole nota (1) — ottenendo, sia con opportune disposizioni regolamentari, sia eccitando l'attività delle compagnie assicuratrici, che si abbiano delle assicurazioni al minuto, alla portata di mano di tutti, a giornate e ad ora. Le difficoltà tecniche non sono tanto gravi, che non si possano superare.

Le disposizioni regolamentari invocate, per ora, non esistono, nè credo che con esse si possa rendere facile e piana la via dell'assicurazione al minuto, per quella gente che vive in centri non industriali, e lontani dalle sedi di Società assicuratrici, come è la maggior parte della popolazione d'Italia, segnatamente del mezzogiorno.

---

(1) *Foro ital.*, 1903, II, col. 49 e segg.

Piuttosto, io intenderei spianate le difficoltà dell' assicurazione col farne obbligo, non al proprietario, caso per caso, non essendo egli un industriale che faccia continuamente lavori che richiedono l' assicurazione degli operai, ma all' operaio medesimo, il quale, dovendo essere esposto ai pericoli della sua professione abituale, avrebbe tutta la ragione e il tempo di assicurarsi. La sua condizione economica non sarebbe per nulla danneggiata dalla tenue rata di premio, che dovrebbe pagare alla società assicuratrice, perchè egli potrebbe tenerne conto in un proporzionato elevamento del salario.

Invece, sanzionando l' obbligo del proprietario, non possono evitarsi tutti gl' inconvenienti che l' urgenza del lavoro e le difficoltà dei luoghi sono per presentare per un' assicurazione frammentaria, minima, caso per caso. Se è il rischio professionale quello che cade sotto la garanzia dell' assicurazione, è naturale che chi è a tal rischio abitualmente soggetto, si procuri il vantaggio di trovarsi sempre, e in ogni caso, assicurato.

Così la legge tradurrebbe in atto le sue finalità, di pacificazione sociale e di favore per gli operai, senza aggravare la condizione giuridica dell' altra parte, e dello stesso lavoro nel suo esplicamento.

Io penso che l' operaio e chi lo assume al lavoro non devono essere considerati come nemici, di cui uno guardi alla borsa o alla vita dell' altro, per sopraffarsi a vicenda. Devono considerarsi compagni, che nella sventura si tendono la mano. Ma questo concetto umanitario non deve estendersi per l'uno a danno dell' altro: devono i diritti e i doveri contemperarsi nei limiti del rapporto giuridico che si stringe fra l'uno e l' altro mediante il lavoro. La mano larga nel concedere favori, presto ammiserisce la fonte da cui essi derivano. E la fonte dei favori economici è la ricchezza nazionale, rappresentata e divisa fra i diversi assuntori del lavoro dell' operaio.

Dall' ibridismo di cose che si vuol trovare sanzionato nella legge, consegue, che non si sa quale definizione si possa dare all' azione dell' operaio non assicurato contro il proprietario che l' ha assunto al lavoro, nei casi di esistenza di un diritto ad indennizzo. Il proprietario e l' operaio non sono commercianti; il lavoro non è per sè stesso un atto di commercio, obbiettivamente considerato, e l' azione, che pure dev' essere definita per le conseguenze che derivano dalla sua natura ai limiti del suo esercizio, rimane, per ciò, d' indole civile.

15. — L'azione di risarcimento del danno, cagionato dall' infortunio per colpa o dolo altrui, da chi è commerciante, e nei limiti del suo commercio, è d' indole commerciale.

Questa azione non ha fondamento nel contratto, ma nel dolo o nella colpa, ed ha per punto di partenza la condanna penale.

Il *Fioretti* rileva in qual modo strano il legislatore ha creato una

nuova specie di azione, che non è facile ricondurre sotto alcuna delle categorie giuridiche fino ad oggi conosciute. « Certo è — egli scrive — che qui l'azione civile diventa un accessorio, una dipendenza dell'azione civile ordinariamente sperimentata in giudizio penale, perchè il principio generale è che il danneggiato da un reato è libero d'istituire l'azione sua *ex integro* in una sola sede civile, esista o non esista un procedimento penale pel fatto dannoso. Ma qui invece l'operaio è costretto dalla legge a mettere a fondamento della sua azione civile la sentenza penale, ed anche se la sentenza di condanna non possa pronunziarsi per effetto di amnistia o di morte dell'imputato, il danneggiato deve proporre una singolarissima azione civile, tendente ad assodare in giudizio civile l'esistenza di un reato, che sarebbe stato perseguibile per azione pubblica... Tutto ciò dimostra in modo più che evidente come l'azione del danneggiato sia in una stretta dipendenza dell'azione penale, e sia ridotta più che mai ad essere una conseguenza di questa. E poichè la colpa che dà luogo alla dichiarazione della esistenza di un reato perseguibile per azione pubblica non può essere che aquiliana, se è vero che l'accessorio segue la natura del principale, è anche indubitato che l'azione civile dell'operaio deve fondarsi anche essa sulla colpa aquiliana e non sulla colpa contrattuale. » (1)

Quantunque quest'azione derivi dalla colpa aquiliana, ed abbia per base la sentenza penale, non è d'indole diversa dalle azioni commerciali, se il responsabile sia un commerciante, che nell'orbita del suo commercio sia stato causa dell'infortunio. L'ibridismo dell'azione deriva dalla limitazione di responsabilità, che il legislatore volle sanzionare nell'art. 32, per distaccarla dalla responsabilità illimitata, derivante da qualunque specie di colpa preveduta dal Codice civile (art. 1151 e segg.)

L'art. 3 del Codice di commercio determina varii atti, che devono reputarsi d'indole commerciale per la loro natura obbiettiva. Quella determinazione, non essendo tassativa, non esclude la commercialità di altri rapporti giuridici, che possono verificarsi, e la cui specificazione riusciva impossibile al legislatore per le continue e rapide evoluzioni dei rapporti medesimi. Perciò con l'art. 4 del detto codice si stabilì, che si reputano atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile, o se il contrario non risulti dall'atto stesso, per modo da comprendere fra gli atti di commercio quasi tutti gli atti dell'attività dei commercianti.

Malgrado ciò, si è sostenuto in varii giudicati l'opinione, che nega la qualità commerciale a quelle azioni, che non hanno per base un

---

(1) Fioretti, *Colpa contrattuale o colpa aquiliana negli infortuni sul lavoro*, *Giur.*, *ital.*, 1901, I, 343.

precedente rapporto contrattuale. E siccome l'azione di risarcimento del danno non deriva da contratto, ma dalla colpa aquiliana, preveduta nell'art. 1151 del Codice civile, così dovrebbe ritenersi esclusivamente ed essenzialmente di natura civile. (1)

Contro questa teorica largamente e dottamente scrisse il professor U. Pipia (2) in una nota, nella quale disse meritevole di censura quella giurisprudenza, che nega che le controversie riflettenti il risarcimento di danno dato dal commerciante, nell'esercizio del commercio ed a causa dello stesso, siano di natura commerciale. Invero è da osservare, che non basta a classificare questa azione fra quelle d' indole civile, il fatto di essere preveduta nella legge civile anzichè in quella commerciale, e la mancanza di contratto, perchè anche gli atti e contratti commerciali possono essere inficiati da dolo o da colpa, e non per questi vizi essi trasformano la loro essenza giuridica.

Il risarcimento del danno per delitto o quasi-delitto non è che un' obbligazione, la quale ha anch' essa la sua origine come tutte le obbligazioni. *Omnis obbligatio* — insegnò Gaio — *vel ex contractu nascitur vel ex delicto*. E Giustiniano aggiunse: *obligationes ex contractu sunt, aut quasi ex contractu, aut ex maleficio, aut quasi ex maleficio (Inst.*, lib. III, tit. XIII, § 2). Il nostro legislatore pose a fondamento giuridico delle obbbligazioni lo stesso principio, e come causa delle stesse assegnò la legge, il contratto o quasi-contratto, il delitto o quasi-delitto (art. 1097 cod. civ.). Nell'articolo 1151 stabilì quale causa di risarcimento di danno qualunque fatto dell' uomo che arreca danno ad altri.

Queste norme generali producono due conseguenze giuridiche. L' una è che il fatto illecito e dannoso dell' uomo produce anch' esso un' obbligazione, quella che dà diritto al risarcimento; l' altra è, che la fonte di tale obbligazione è anch' essa legittima, come quella che deriva dal contratto o dalla legge. Se, adunque, questa obbligazione è legittima, e le obbligazioni dei commercianti sono reputate commerciali senza riguardo alla fonte da cui derivano (a meno che il contrario non risulti dall' atto stesso), non si può negare la natura commerciale anche all' azione di risarcimento.

La legge commerciale non ha fatto alcuna distinzione in ordine alla causa, ma solo ha richiesto che il fatto giuridico da cui ha origine l' obbligazione commerciale abbia relazione con l' esercizio della mercatura.

L' obbligazione per sè non può avere piuttosto l' uno che l' altro

---

(1) App. Genova, 17 agosto 1896, *Società ferrovie mediterranee* c. *Rotondo* (*Foro ital.*, 1896, I, col. 987).

(2) *Foro ital.*, ivi - Confr. pure *Manara*, (*Giur. ital.*, 1896, I, 2, 796) e *Gabba*: Intorno alla responsabilità civile del padrone negli infortunî industriali (*Foro ital.*, 1898, I, col. 862 e segg.).

carattere. Essa è semplicemente un vincolo di diritto, che riceve impronta commerciale o civile dall'atto o fatto giuridico da cui dipende. E' perciò direttamente a questo che devesi avere riguardo per attribuire o negare la qualifica di commerciale, la quale si trasmette indirettamente all'obbligazione da quell'atto generata.

Nè può procedersi a decisione diversa sulla base della locuzione letterale degli articoli 3 e 4 del Codice di commercio, nei quali è detto che la legge reputa *atti* di commercio le obbligazioni e i contratti ivi indicati.

Le parole *atti di commercio* non possono essere prese nel significato ristretto, di un fatto cioè che si estrinseca in un contratto o in un'obbligazione commerciale. *Atto,* in genere, è qualunque fatto che dà luogo ad un' obbligazione, la quale assume carattere civile o commerciale, non tanto dal suo elemento generatore, dalla sua causa, quanto dalle circostanze che l'accompagnano e lo distinguono. La dizione *atto* o *atto giuridico* è essenzialmente comprensiva di tutti i fatti umani, leciti o illeciti, che possono chiamarsi atti giuridici e generare un vincolo obbligatorio. Indifferente è che il vincolo derivi da un atto contrattuale o da un atto illecito: la legge riconobbe l'esistenza del carattere obbligatorio alle obbligazioni del commerciante, tanto se consacrato in contratto, quanto se in altra forma posto a suo carico.

Il delitto o quasi-delitto non hanno impresso nell'intima loro natura il carattere civile, come il matrimonio, una quistione di dote o di stato, la curatela, l'adozione, e simili; ma sono fonti di obbligazioni, le quali, se hanno rapporto ad atti compiuti da un commerciante nello svolgimento della sua attività mercantile, non possono escludere il carattere commerciale, per il fatto che il delitto o quasi delitto hanno la loro sorgente nella massima di equità naturale, sanzionata dal diritto civile, la quale vieta ad alcuno di recar danno ad altri. L'atto essenzialmente civile è quello che per sua natura non può avere relazione o connessione con l'esercizio del commercio; ma anche nei fatti commerciali può trovare applicazione il detto principio di equità naturale, e il rapporto giuridico che ne deriva non esce dalla sfera della vita commerciale per diventare di natura essenzialmente civile. Certamente il delitto o quasi delitto sfuggono all'impero della legge commerciale in quanto trattasi di considerarli e valutarli nella loro essenza delittuosa, e nell'esercizio dell'azione penale correlativa. Ma in quanto si ha riguardo alla riparazione del danno arrecato, l'obbligo del risarcimento figura come una dipendenza, un'accessione e conseguenza legittima dell'esercizio commerciale dalla legge preso in considerazione. E' l'insegnamento dell'*Anzaldo,* che scrisse: *eadem iurisdictio locum sibi vindicat in omnibus incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis.*

Oltre di ciò, è la stessa legge che tronca ogni dubbio, quando,

come vedremo innanzi, assoggetta l'esercizio dell'azione a termini diversi da quelli della prescrizione civile. Ed è naturale e giusto. La natura delle imprese e delle industrie alle quali si applica la legge, quella dei rapporti giuridici esistenti tra capi o esercenti l'industria e gli operai, non consente che i rapporti obbligatorii derivanti dall'infortunio restino a lungo sospesi, per modo che venga a mancare lo scopo stesso del soccorso dalla legge voluto per l'infortunato, e spesso venga pure a mancare il responsabile. Così, ad esempio, nell'ipotesi di responsabilità dei rappresentanti di una società commerciale, che fosse disciolta all'epoca in cui l'azione fosse messa in esercizio. In tal caso si andrebbe incontro all'assurdo di trovare in vigore un'azione, che non si saprebbe più contro chi legittimamente esperimentare.

Vero è che contro questo argomento recentemente la Cassazione di Torino ha creduto opporre, per affermare la massima contraria, che gl'inconvenienti non hanno forza di risolvere la controversia, e che, in ogni modo, anche di fronte a semplici cittadini possono divenire inutili i mezzi di risarcimento che la legge attribuisce; ed appunto, come si può avere un pregiudizio col non presentare in tempo opportuno le proprie domande nel caso di liquidazione di una società, così lo si può avere non agendo in tempo nel caso di eredità regolarmente liquidata ed esaurita col pagamento dei creditori comparsi, come evincesi dallo art. 977 codice civile. (1)

Risponde bene a questo argomento il *Rissetti,* che la persona del debitore, l'erede in rappresentanza del defunto continua sempre a sussistere. E l'attuale insolvenza, per un fortunato insperato evento, può per avventura cambiarsi in una solvibilità piena ed intera. Invece, nel caso della società, è la debitrice che scompare, senza che lasci chi risponda per essa. (2)

La giurisprudenza intanto si è venuta affermando nel senso della commercialità dell'azione, uniformandosi ai criteri propugnati dalla dottrina prevalente. (3)

Ed è bene ch'essa si affermi in modo difinitivo, perchè gravissima è l'importanza pratica che ne deriva, segnatamente in ordine al termine per appellare, al termine per le prove, e alla prescrizione.

Torna, quindi, opportuno accennare quì ad un'altra quistione, an-

---

(1) Cass. Torino, 2 luglio 1904, *Malerba* c. *Società Union des gas*, (*Foro ital.*, 1904, I, 1233).

(2) Nota alla precedente sentenza.

(3) App. Trani, 26 febbraio 1904, *Giaccaglia* c. *Battista* (*Contratto di lavoro*, 1904, pag. 301) — Tribunale Roma, 25 maggio 1904, *Mitasci* c. *Ferr. Merid.* (ib., pag. 212) — App Torino, 28 dicembre 1903, *Società anonima Assicuratrice* c. *Merello*, (ib., 1904, pag. 220) — Trib. Napoli, 13 luglio 1904 (inedita); — Cass. Roma, 5 novembre 1902, *Società dei Tramvai* c. *Capasso*; — App. Torino, 4 agosto 1903, *Malerba* c. *Union des gas* (*Foro ital.*, 1903, I, 1425) con nota del Rissetti.

cora controversa, quella di stabilire il modo di conoscere la natura dell' azione, se civile o commerciale, per rispetto al termine per appellare. La Suprema Corte di Torino, fra le altre, disse che debbasi aver riguardo all' intrinseca natura dell' azione, e non alla qualifica data alla causa dalle parti o dal giudice nell' intestazione degli atti della sentenza. (1) In senso opposto si pronunziò la Suprema Corte romana, ritenendo che debbasi tener presente solo il modo come in primo grado l' abbiano considerata le parti; e ciò allo scopo d' impedire che la subdola condotta di una delle parti, sol perchè non avvertita dall' altra, possa a questa togliere il diritto al gravame. (2)

La prima opinione si fonda sopra due motivi essenziali. L' uno desunto dallo spirito della legge, la quale non consente alle parti di derogare a loro libito ai motivi di ordine pubblico che stabiliscono la giurisdizione. L' altro è fondato su la locuzione letterale dell' art. 485 Cod. pr. civile, dove è stabilito per appellare il termine di giorni 30 *per le sentenze dei tribunali in materia commerciale,* e di giorni sessanta per *le sentenze dei tribunali in materia civile.* Si dice, che parlando la legge di *materia commerciale e civile,* si riferisce esclusivamente alla natura intrinseca dell' azione, alla materia controversa, e non ad altri elementi desumibili dalla forma estrinseca degli atti, o dal metodo seguìto dalle parti nel dibattito giudiziale.

Osserva acutamente in contrario il Prof. V. Scialoja, che nessuno può mai sostenere che le parti possano, secondo la propria volontà, imprimere alla causa un carattere diverso da quello che ha, e applicare all' appello un termine diverso. Invece, la natura intrinseca del rapporto giuridico controverso non potrà mai essere sicuramente accertata, se non dalla definitiva sentenza passata in giudicato: l' ammissibilità dell' appello dovrebbe dunque dipendere, in molti casi, dalla futura decisione in merito. « L' appello è un atto diretto contro una sentenza; la domanda essenziale ch' esso deve contenere è appunto quella della riforma della sentenza di primo grado, la quale, se non fosse così impugnata, passerebbe in giudicato e determinerebbe in modo definitivo e immutabile il rapporto giuridico controverso. E' dunque naturale che l' appello, come nella sua sostanza debba essere diretto contro il contenuto della sentenza, così nel suo procedimento debba prender norma dalla natura della sentenza medesima (3).

A me pare assolutamente esatto, anche per la disposizione letterale

(1) Cass. Torino, 14 aprile 1903, *Merelli contro Società anonima di assicurazione contro gli infortuni* (*Foro ital.*, 1903, I, 1097, con richiami in nota).

(2) Cass. Roma, 23 giugno 1900, *Ministeri delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici* c. *Società delle ferrovie Nord-Milano* (*Foro ital.*, 1900, col. 778, con nota di richiami).

(3) Scialoia V., *Causa civile o commerciale, termine per appellare* (*Foro ital.*, 1903, I, 1098, e Corte di Appello, IV, n. 5. pag. 119 e segg.).

dell' art. 485 Cod. proc. civile che la *materia* da riguardarsi per stabilire il termine per l' appello sia la materia riconosciuta e stabilita in sentenza. Nulla importa che quel criterio possa essere modificato in appello, ritenendosi d' indole civile o commerciale quell' azione, che in primo grado fu diversamente dichiarata, quando l' appello è diretto contro la sentenza, e se questa investe tutti o parte degli estremi del merito, non è però men fermo che la sentenza debba avere un valore, almeno quello di stabilire la *materia* decisa, la quale, senza il gravame, rimarrebbe cosa giudicata.

§ V.

Estinzione dell' azione.

16. — L' articolo 17 della legge su gl' infortuni stabilisce che l' azione per conseguire le indennità si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell' avvenuto infortunio.

Questa prescrizione breve si applica esclusivamente all' azione per conseguire le indennità stabilite dalla legge speciale, cioè quelle derivanti dal contratto di assicurazione, e non pure per le altre che traggono origine del dolo o dalla colpa dell' industriale o de' suoi dipendenti, sia nell' inadempimento dell' obbligo dell' assicurazione, sia che si tratti dell' azione per risarcimento di danni per infortunio.

La espressione letterale della legge è conforme al suo principio informatore. La prescrizione annale è per le indennità « *stabilite dalla presente legge* », mentre l' azione per risarcimento e l' altra per avere omessa l' assicurazione, sono azioni che rimangono per disposizione del diritto comune.

E' la natura stessa delle azioni che porta a ritenere applicabile, per l' una la prescrizione annale, per le altre la prescrizione decennale, come qualunque altra azione commerciale.

Infatti, l'indole alimentare delle indennità, e la fonte da cui deriva l' azione per conseguirle convincono della necessità di un termine più breve.

Questa azione ha fondamento nel contratto di assicurazione, e però su i termini e le modalità del contratto essa deve mettersi in movimento. Senza il contratto, non v' è azione contro l' Istituto assicucuratore, ma semplicemente contro l' industriale (art. 31 della legge).

L' assicurazione è un contratto con cui l' assicuratore si obbliga mediante un premio, a risarcire le perdite e i danni che possono derivare all' assicurato da determinati casi fortuiti o da forza maggiore, ovvero a pagare una somma di denaro secondo la durata o gli eventi della vita di una o più persone (art. 417 cod. di commercio). Per le assicurazioni contro i danni e sulla vita le azioni si prescrivono in un anno dal momento in cui avviene il fatto da cui deriva l' azione (art. 924 stesso codice).

L'assicurazione per i danni degl' infortuni si ricollega a queste norme, ch'erano già stabilite prima della legge speciale, e ad esse certamente il legislatore si rapportava nel provvedere alla sorte degli operai infortunati. E poichè l'assicurazione per essi è eseguita da società o istituti che speculano sul rischio del lavoro e che fanno industria di tale speculazione, basta che una delle due parti compia con l'assicurazione atti di commercio, perchè l'altra, l'operaio, che dalla sventura viene a risentire un vantaggio economico, sia soggetta alla giurisdizione e alla prescrizione commerciale (art. 870 e 915 cod. di commercio). (1)

17. — Questa prescrizione annale non è *presuntiva* di pagamento, ma estintiva dell'azione, ed è perciò inapplicabile l'articolo 2142 del codice civile. Essa però è soggetta a tutte le cause d'interruzione e di sospensione prevedute dal codice civile o derivanti dai principî generali del diritto (art. 916 cap. cod. di comm.): quali specialmente la pendenza del procedimento penale, qualunque atto che implichi riconoscimento del debito, una perizia o una transazione in corso, e simili. (2)

Per altro, la prescrizione stessa decorre anche contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la moglie, e contro i minori, ancorchè non emancipati, e gl'interdetti, salvo ad essi il regresso contro il tutore (art. 916 stesso civile). Il carattere della prescrizione stabilita per l'anno, e la rapidità di sviluppo dei rapporti commerciali richiedono appunto questo rigore anche contro coloro che non possono liberamente agire, perchè i rapporti medesimi non restino a lungo sospesi. Concorre qui la stessa ragione che determinò il legislatore commerciale a limitare l'estensione del principio *contra non valentem agere non curril praescriptio.*

18. — La prescrizione per l'azione di risarcimento di danni, per quegli operai che furono vittime d'infortunio doloso o colposo, e per la rivalsa contro l'industriale, che omise di fare l'assicurazione degli operai, è la decennale. Qui non è più il contratto la base dell'azione, ma sono il dolo o la colpa: dolo o colpa che sono causa di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune, e che solo nell'estrinsecazione degli atti dannosi imprimono all'azione il carattere di commerciale, perchè compiuti da commercianti e in occasione del loro commercio. Il titolo, in questo caso, è la condanna penale, la quale ha bisogno di un'istruzione e di un giudizio, che, data la lentezza della procedura penale italiana, non può mai esaurirsi nel periodo relativamente breve di un anno. Dalla data del titolo comincia il corso della prescrizione. Se non

(1) Trib. di Napoli, 11 dicembre 1903, *Contratto di lavoro*, I, pag. 106.

(2) App. Palermo, 17 luglio 1903, *Contratto di lavoro*, 1904, 108; - Trib. Solmona, 19 febbraio 1904, ib., 1904, 141; — App. Casale, 4 dicembre 1902, *Giur. ital.* 1903, II. 103; — Cass. Torino, 27 luglio 1903, *Giur. tor.*, 1903, 1319.

fosse da seguire questo concetto, l'operaio vedrebbe nella maggior parte dei casi troncati i nervi dell'azione che gli compete dalla lentezza della procedura e dall'astuzia dei responsabili. Questo assurdo tra il diritto riconosciuto e la inesperibilità dell'azione non poteva essere sanzionato in una legge qualsiasi, molto meno in quella che è legge di favore per gli operai: *malitiis non est indulgendum.* (1)

19. — Non occorre chiarire quale sia la condanna penale che forma il titolo dell'azione di risarcimento. E' indubbiamente la condanna definitiva; giacchè un pronunziato capace di riforma, mentre renderebbe ammissibile l'azione, non potrebbe non essere soggetto alla eccezione del convenuto, che chiedesse la sospenzione del giudizio, e alla possibile riforma della sentenza. La stessa legge lo fa intendere quando nell'art. 33, ultimo capoverso, stabilisce la prescrizione di un anno per l'azione di regresso contro i responsabili civilmente, o contro lo stesso danneggiato, che commise il fatto con dolo, a cominciare dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa giudicata.

Ed anche per l'azione di risarcimento il *dies a quo,* per computare il termine della prescrizione decennale, è quello del passaggio in giudicato della condanna penale. Ragioni d' intima analogia tra l' azione di regresso e quella di risarcimento, come altresì tutte le altre considerazioni fatte innanzi non possono mettere in dubbio questa soluzione.

Nè deve pensarsi a possibile antinomia tra questa e la prescrizione dell' art. 17; poichè, se la prescrizione annale, pur essendo più breve, parte dal giorno dell' avvenuto infortunio, essa ha una base certa e indiscutibile nel contratto di assicurazione, pel quale è accertato e dichiarato il diritto, e solo resta a stabilire il quantitativo dell' indennizzo. Invece, nel risarcimento di danni, è incerto il diritto sino a che la responsabilità civile non è dichiarata dal giudice competente col pronunziato di condanna. Siccome dalla condanna comincia la vita giuridica di un diritto certo, da quella data deve cominciare a decorrere la prescrizione.

20. — La responsabilità civile non cessa se l' azione penale sia estinta per amnistia o per morte. Essa riguarda sempre un diritto civile, che non può essere troncato dell' indulgenza sovrana con l' amnistia, o dal fatto naturale della morte dell' operaio, il quale trasmette il suo diritto agli eredi. Però la legge richiede espressamente che la domanda giudiziale degl' interessati debba essere proposta entro un anno dalla dichiarazione di estinzione dell' azione penale, e allora il giudizio sulla esistenza della responsabilità civile verrà valutato dal giudice civile, se risulterà che il fatto che vi diede origine costituiva reato di azione pubblica, secondo le norme dell' art. 32.

(1) Confr. App. Roma, 10 febbraio 1903, *Giur. ital.*, 1903, II, 177; — App. Torino 4 marzo 1904, *Contratto di lavoro*, I, 146.

21. — La condanna per risarcimento del danno derivato da infortunio doloso o colposo può essere eseguita con l'arresto personale contro gli autori o i complici del delitto.

Poichè la legge speciale mette a base del risarcimento la condanna penale, è conseguenza della condanna la possibilità di eseguirla mediante l'arresto personale, il quale dalla legge Mancini del 6 dicembre 1877 fu mantenuto per l'esecuzione delle condanne pronunziate da giudici penali contro gli autori e i complici di crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni, alle riparazioni (art. 2 citata legge). Esso diventa un mezzo di esecuzione della condanna, e potrà essere ordinato anche nel giudizio civile, qualora per amnistia o per morte sia stata dichiarata estinta l'azione penale (arg. art. 32, terzo comma, del testo unico del 31 gennaio '904, e 3 della legge del '77).

Il giudice deve ordinarlo, obbligatoriamente, nei casi di risarcimento di danni per delitto, perchè la legge del 6 dicembre '77 mirò unicamente a limitare il numero dei casi nei quali si può ordinare l'arresto personale; ma non intese abrogare, come non abrogò, l'articolo 2101 del Codice civile, dettato a tutela e vantaggio dei debitori. (1)

E ciò vale tanto per la condanna all'arresto pronunziata con la stessa sentenza, che pronunzia la condanna al risarcimento, quanto se l'arresto debba ordinarsi con sentenza del giudice civile, che per l'estinzione dell'azione penale per amnistia o per morte venga a sostituirsi al giudice penale. La ragione della legge è identica: la causa di risarcimento per reato di azione pubblica.

L'arresto in ogni caso non può essere minore di tre mesi, nè maggiore di un anno nelle obbligazioni nascenti da crimine, nè di mesi sei in quelle nascenti da delitto, secondo l'antica distinzione (art. 2102 cod. civ. e 4 della legge del '77). La legge Mancini, sebbene avesse limitato il massimo di arresto applicabile, come si è detto, non limitò il minimo fissato in tre mesi, ma lo rese facoltativo per le sole contravvenzioni (art. 2 capov., legge '77). (2)

Non occorre dire come questa teorica per l'applicazione dell'arresto personale non possa invocarsi in ordine alle indennità dovute per l'assicurazione. In queste, giova ripeterlo, non sono il delitto e la condanna penale la causa e il titolo dell'indennizzo, ma sono il patto contrattuale dell'assicurazione e il danno professionale del lavoro, come fatto fortuito e indipendente dal dolo e dalla colpa dell'uomo.

LUIGI ORDINE.

---

(1) App. Milano, 26 luglio 1886 (*Foro ital.*, 1886, I, 1875).
(2) Trib. Napoli, 8 luglio 1904, *Frattini* c. *Santilli*, *Lo stato civile ital.*, 1904, pag. 249.